

Puglia

L.R. 3-4-1995 n. 12

Interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo.

Pubblicata nel B.U. Puglia 18 aprile 1995, n. 39.

L.R. 3 aprile 1995, n. 12 ⁽¹⁾.

(giurisprudenza)

Interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo ⁽²⁾.

(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 18 aprile 1995, n. 39.

(2) Con *L.R. 1° ottobre 2007, n. 27* è stata istituita la Commissione d'indagine sull'applicazione della presente legge.

Art. 1

Finalità.

1. La Regione Puglia, al fine di realizzare sul proprio territorio un corretto rapporto uomo-animale-ambiente e in attuazione di quanto disposto dalla *legge 14 agosto 1991, n. 281*, promuove, disciplina e coordina la tutela degli animali di affezione, persegue gli atti di crudeltà e i maltrattamenti nei loro confronti nonché il loro abbandono.

Art. 2

Tutela sanitaria e vigilanza.

1. Le funzioni di vigilanza sul trattamento degli animali, la tutela igienico-sanitaria degli stessi, nonché i controlli connessi all'attuazione della presente legge sono attribuiti ai Comuni, che li esercitano mediante le Unità sanitarie locali (U.S.L.), ai sensi dell'*art. 5 della legge regionale 22 agosto 1989, n. 13*.

2. Per le funzioni di cui al precedente comma 1, le U.S.L. possono avvalersi della collaborazione delle Guardie zoofile di cui al successivo art. 15 e degli enti ed associazioni di cui all'art. 13 della presente legge.

Art. 3 *Anagrafe canina.*

1. Presso il Settore veterinario di ogni U.S.L. è istituita l'Anagrafe canina, alla quale devono essere iscritti tutti i cani entro i primi sei mesi di vita o, se randagi, entro trenta giorni dopo essere stati raccolti.

1-bis. L'anagrafe canina di ogni AUSL deve essere informatizzata e centralizzata a livelli regionale, con attuazione di un sistema unitario di gestione ed elaborazione dati di anagrafe canina informatizzata regionale denominata ACIR ⁽³⁾.

2. Il detentore a qualsiasi titolo del cane è tenuto a comunicare all'Anagrafe canina, presso l'U.S.L. competente per territorio, la detenzione, la cessione definitiva, la scomparsa, la morte del cane entro quindici giorni dall'avvenimento.

3. Gli allevatori e i commercianti devono tenere un registro di carico e scarico e comunicare al Settore veterinario della U.S.L. competente per territorio il nome e l'indirizzo dell'eventuale acquirente entro trenta giorni dalla vendita dell'animale.

4. Sono esentati dall'obbligo dell'iscrizione all'Anagrafe canina i cani di proprietà delle Forze armate e dei Corpi di pubblica sicurezza.

5. L'iscrizione all'Anagrafe canine è gratuita.

(3) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera a), L.R. 9 agosto 2006, n. 26.

Art. 4 *Contrassegno di riconoscimento.*

1. Entro novanta giorni dalla data di avvenuta iscrizione all'Anagrafe canina il cane verrà identificato mediante un sistema di riconoscimento elettronico (Microchips) inserito sottocute con metodi che non arrechino danno e dolore all'animale.

2. Le operazioni di identificazione, nonché la rilevazione dello stato segnaletico dell'animale, sono eseguite a cura dei Servizi veterinari delle U.S.L.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale emanerà apposita direttiva indicando le caratteristiche del Microchips e delle schede segnaletiche individuali, da utilizzarsi per la iscrizione dei singoli animali, alla quale dovranno uniformarsi le USL della Regione.

Art. 5 *Profilassi.*

1. La Giunta regionale, su proposta della Commissione di cui all'art. 12 della presente legge e sentite le associazioni e gli enti di cui al successivo art. 13 che ne facciano richiesta:

a) adotta i provvedimenti per la prevenzione del randagismo e la tutela degli animali;

b) promuove e attiva, di concerto con la Sovrintendenza scolastica, corsi di educazione sanitaria, nelle scuole di ogni ordine e grado, intesi a definire un corretto rapporto uomo-animale;

c) istituisce corsi di formazione professionale e di aggiornamento per il personale addetto all'attuazione della presente legge.

② La Regione e le U.S.L., attraverso i Servizi veterinari, con la collaborazione dei medici veterinari liberi professionisti e degli enti e associazioni zoofile e protezionistiche, promuovono la conoscenza e la diffusione dei metodi per il controllo della riproduzione degli animali d'affezione. A tal fine le U.S.L. possono predisporre interventi, su base volontaria, atti al controllo delle nascite, servendosi delle strutture proprie, tenuto conto del progresso scientifico. Sugli animali randagi presenti nel territorio i servizi veterinari delle AUSL, servendosi di strutture proprie o regolarmente accreditate, effettuano interventi chirurgici di sterilizzazione, individuati nella ovariostectomia per le femmine e nella orchiectomia nei maschi ⁽⁴⁾. Le autorità sanitarie locali possono disporre la reimmissione sul territorio di provenienza degli animali sottoposti a preventivo intervento di sterilizzazione ⁽⁵⁾. Il Comune provvede a effettuare una polizza per eventuali danni ⁽⁶⁾.

3. Gli interventi per la limitazione delle nascite degli animali di cui al precedente comma 2 sono effettuati da medici veterinari dipendenti dal Servizio sanitario nazionale o da medici veterinari liberi professionisti convenzionati.

(4) Periodo aggiunto dall'*art. 2, comma 1, lettera b)*, L.R. 9 agosto 2006, n. 26, poi così sostituito dall'*art. 6, L.R. 12 dicembre 2006, n. 34*. Il testo originario era così formulato: «A tal fine i Servizi veterinari delle AUSL, servendosi di strutture proprie o regolarmente accreditate, effettuano interventi chirurgici di sterilizzazione, individuati nella ovariostectomia per le femmine e nella orchiectomia per i maschi, sugli animali randagi presenti nel territorio.».

(5) Periodo aggiunto dall'*art. 2, comma 1, lettera b)*, L.R. 9 agosto 2006, n. 26.

(6) Periodo aggiunto dall'*art. 2, comma 1, lettera b)*, L.R. 9 agosto 2006, n. 26.

(giurisprudenza)

Art. 6

Recupero cani randagi ⁽⁷⁾.

1. Spetta ai Servizi veterinari delle U.S.L. il recupero dei cani randagi.

2. In caso di recupero dei cani vaganti regolarmente anagrafati si provvede alla restituzione al legittimo proprietario. I cani non anagrafati vengono iscritti all'anagrafe canina e, se non reclamati entro sessanta giorni, possono essere ceduti gratuitamente a privati maggiorenni che diano sufficienti garanzie di buon trattamento, a enti e associazioni protezionistiche.

3. Prima della scadenza del termine di cui al precedente comma 2 possono essere ceduti in affidamento temporaneo, con l'impegno, da parte degli affidatari, di restituirli ai proprietari che li richiedessero entro i sessanta giorni.

4. Il recupero dei cani randagi deve essere effettuato in modo indolore e senza arrecare traumi all'animale.

5. La soppressione, così come prevista dagli *articoli 86, 87 e 91 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320* e dall'*art. 2, comma 6, della legge 14 agosto 1991, n. 281*, deve essere effettuata esclusivamente dai medici veterinari, anche liberi professionisti, con metodo eutanasico.

(7) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 4 luglio 2013, n. 1223*.

Art. 7 *Cane collettivo.*

1. Sono iscritti all'Anagrafe canina anche i cani collettivi.

2. Cane collettivo è quel cane che vive in caseggiato, quartiere o rione in cui gruppi di persone, coordinate da un tutore responsabile, dichiarino di accettare l'animale e provvedano a fornirgli mantenimento, assistenza e quant'altro necessario al suo benessere nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di Polizia veterinaria *D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320* e dall'*art. 672 del Codice penale*.

3. Tali cani devono possedere requisiti di salubrità, essere sterilizzati e iscritti all'anagrafe canina a nome del tutore responsabile, che assume tutti gli obblighi del proprietario ai fini della presente legge.

(giurisprudenza)

Art. 8 *Canili sanitari ⁽⁸⁾.*

1. I Comuni, singoli o associati, provvedono alla costruzione o al risanamento dei canili sanitari esistenti di cui all'*art. 84 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320* secondo i criteri stabiliti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla Giunta regionale. Per le predette finalità i Comuni possono utilizzare i fondi rivenienti dagli oneri di urbanizzazione.

2. I canili sanitari rappresentano la struttura nella quale trovano accoglienza i cani recuperati in quanto vaganti. Presso tali strutture i suddetti cani saranno anagrafati e sottoposti agli interventi sanitari di cui all'*art. 2, comma 5, della legge 14 agosto 1991, n. 281*. Presso i canili sanitari i cani stazioneranno per il periodo di sessanta giorni in attesa di riscatto o affidamento o cessione a norma del precedente art. 6, comma 3, previo trattamento profilattico.

3. La gestione dei canili sanitari è affidata ai Comuni. È fatto obbligo ai Servizi veterinari delle U.S.L. di garantire adeguata assistenza sanitaria ai suddetti canili, ricorrendo al Servizio di pronta disponibilità.

4. I Comuni prevedono nel proprio bilancio stanziamenti sufficienti per la manutenzione dei canili sanitari e il sostentamento dei cani ricoverati e custodia.

(8) Vedi anche l'art. 44, L.R. 25 febbraio 2010, n. 4, circa il divieto di conferire animali nelle strutture di cui al presente articolo e la Delib.G.R. 4 luglio 2013, n. 1223.

(giurisprudenza)

Art. 9 *Rifugi ⁽⁹⁾.*

1. In attuazione dell'art. 3, comma 2, della legge 14 agosto 1991, n. 281, la Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua i Comuni ove ubicare i rifugi per cani sulla base dei seguenti criteri:

- a) censimento della popolazione canina in ambito regionale;
- b) indicazioni della commissione regionale di cui al successivo art. 12.

Nei suddetti rifugi trovano accoglienza i cani provenienti dai canili sanitari che non hanno trovato adozione o altra prevista sistemazione.

2. La Giunta regionale determina, altresì, la percentuale di partecipazione di ogni Comune all'onere connesso alla costruzione e alla gestione di ciascun rifugio. La Giunta regionale, nei termini di cui al precedente comma 1, stabilisce i criteri tecnici di realizzazione dei rifugi, sentita la Commissione di cui all'art. 12 della presente legge.

3. I finanziamenti di cui all'art. 8 della legge 14 agosto 1991, n. 281 saranno ripartiti per la costruzione o ristrutturazione dei rifugi di cui al comma 1.

4. I rifugi, oltre che dai Comuni in cui ricadono territorialmente, possono essere gestiti da enti e associazioni riconosciute e iscritte all'Albo di cui all'art. 13 della presente legge.

5. Al fine di combattere il fenomeno dell'abbandono, presso i suddetti rifugi possono essere ospitati cani e gatti con regolare proprietario per determinati periodi di tempo e a pagamento. Le tariffe giornaliere saranno stabilite annualmente dalla Giunta regionale, su proposta della Commissione regionale di cui al successivo art. 12.

6. I Comuni nel cui territorio è prevista l'ubicazione dei rifugi approvano i singoli progetti, entro sei mesi dalla data di adozione del provvedimento regionale di individuazione, in zone ritenute idonee. L'approvazione del progetto costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell'opera.

7. Ai Servizi veterinari delle USL è demandata la vigilanza e il controllo dei rifugi.

(9) Vedi anche l'art. 44, L.R. 25 febbraio 2010, n. 4, circa il divieto di conferire animali nelle strutture di cui al presente articolo.

Art. 10

Gatti.

1. La Regione promuove la tutela dei gatti che vivono in stato di libertà. È vietato maltrattarli e spostarli dal loro habitat.
 2. I gatti che vivono in libertà possono essere sterilizzati e rimessi nel loro gruppo.
 3. Enti e associazioni zoofile o gruppi di persone, d'intesa con i Servizi veterinari delle U.S.L., possono avere in gestione le colonie di gatti che vivono in stato di libertà, curandone la salute e le condizioni di sopravvivenza.
-

Art. 11

Rinuncia.

1. Qualora il proprietario o detentore di un animale, intenda rinunciare a questi, deve formulare comunicazione scritta al Servizio veterinario della U.S.L. competente per territorio, che provvede al ritiro dell'animale e alla consegna al competente rifugio in condizioni di affidabilità.
 2. A carico del proprietario rinunciatario è previsto un contributo di mantenimento sino a quando l'animale resta presso il rifugio.
 3. L'entità del contributo annuale è stabilita dalla Regione su proposta della Commissione di cui al successivo art. 12.
-

Art. 12

Commissione regionale.

1. Presso l'Assessorato regionale alla sanità è istituita, entro sessanta giorni dalla data di promulgazione della presente legge, una Commissione regionale che coordina, sovrintende e controlla gli interventi necessari all'attuazione della presente legge ed è organo consultivo della Giunta regionale.
2. La Commissione regionale, presieduta dall'Assessore regionale alla sanità o suo delegato, è così composta:
 - a) l'Assessore regionale all'ambiente o suo delegato;
 - b) un medico veterinario del Settore assistenza veterinaria dell'Assessorato alla sanità o suo delegato;

c) un medico del Settore sanità pubblica dell'Assessorato regionale alla sanità o suo delegato;

d) un medico veterinario designato dall'Ordine nazionale dei medici veterinari;

e) tre esperti sorteggiati tra i nominativi segnalati dalle Associazioni iscritte all'Albo di cui al successivo art. 13;

e-bis) un rappresentante individuato dall'Associazione nazionale dei Comuni italiani della Regione Puglia ⁽¹⁰⁾.

(10) Lettera aggiunta dall'art. 2, comma 1, lettera c), L.R. 9 agosto 2006, n. 26.

(giurisprudenza)

Art. 13

Albo regionale delle Associazioni per la protezione degli animali.

1. Presso l'Assessorato regionale alla sanità è istituito un Albo regionale al quale possono essere iscritti esclusivamente gli enti e le associazioni per la protezione degli animali operanti nella Regione Puglia.

2. Ai fini dell'iscrizione all'Albo, gli enti e le associazioni di cui al precedente comma 1 devono presentare domanda al Presidente della Giunta regionale, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata di:

a) copia dell'atto costitutivo;

b) copia dello Statuto da cui risulti la mancanza del fine di lucro e la tutela degli animali e copia del bilancio;

c) elenco dei soci dal quale risulti l'esistenza di almeno duecento soci ordinari;

d) relazione documentata dell'attività esercitata nonché della efficienza organizzativa e operativa.

3. La Giunta regionale, sentito il parere della Commissione di cui al precedente art. 12, dispone l'iscrizione all'Albo regionale delle associazioni che ne hanno fatto domanda dandone comunicazione agli enti o associazioni interessate.

4. I soggetti interessati devono richiedere, pena la cancellazione d'ufficio, la conferma dell'iscrizione ogni tre anni, con la ripresentazione, qualora fossero intervenute modificazioni, della documentazione di cui al precedente comma 2.

5. Il mancato rispetto dei principi generali della *legge 14 agosto 1991, n. 281* e della presente legge comporta la cancellazione immediata dall'Albo regionale.

6. Nella fase di prima applicazione della presente legge saranno iscritti all'Albo regionale tutti gli enti e associazioni che ne facciano domanda, entro trenta giorni dalla data di promulgazione della presente legge, in possesso dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo.

Art. 14**Attività in convenzione.**

1. Le associazioni iscritte all'Albo regionale di cui al precedente art. 13, mediante convenzione con i Comuni, possono svolgere le seguenti funzioni:

- a) costruire e gestire i rifugi per cani;
- b) svolgere compiti di assistenza volontaria in generale ai canili sanitari e ai rifugi;
- c) promuovere iniziative di aggiornamento delle guardie zoofile;
- d) partecipare alle iniziative di cui agli artt. 5 e 6 della presente legge.

2. Le attività oggetto di convenzione svolte dalle associazioni protezionistiche hanno carattere volontario con esclusione di fini di lucro.

2-bis. Il ricovero e la custodia dei cani sono assicurati dai comuni mediante apposite strutture; la gestione è esercitata in proprio o affidata in concessione, previa formale convenzione, alle associazioni protezionistiche o animaliste iscritte all'albo regionale depositato presso l'Assessorato alle politiche della salute ⁽¹¹⁾.

(11) Comma aggiunto dall'art. 45, L.R. 25 febbraio 2010, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 18 ottobre - 21 dicembre 2016, n. 285 (pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 2016, n. 52, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non consente a soggetti privati, che garantiscono la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti, di concorrere all'affidamento di servizi di gestione di canili e gattili.

Art. 15**Guardie zoofile.**

1. Per le funzioni di vigilanza sul trattamento cui sono sottoposti gli animali, la tutela sanitaria degli stessi, il controllo degli allevamenti, dei canili e di tutti i luoghi dove sono allocati animali di affezione, oltre che dai soggetti indicati dall'art. 57 del C.P.P., possono essere svolti da guardie zoofile volontarie con la qualifica di Guardia giurata ai sensi del t.u. delle leggi di Pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

2. Per il conseguimento della qualifica di cui al comma 1 i soggetti interessati devono frequentare con esito positivo uno specifico corso di addestramento istituito e attuato dalle AUSL, previa autorizzazione della Giunta regionale la quale determina criteri, modalità e tempi di attuazione ⁽¹²⁾.

3. Le guardie zoofile volontarie saranno dotate di tesserino di riconoscimento rilasciato dal Presidente della Giunta regionale con gli estremi di provvedimento

prefettizio di riconoscimento della qualifica di Guardia zoofila.

4. È istituito presso il competente Settore dell'Assessorato alle politiche della salute il registro delle guardie zoofile regionali ⁽¹³⁾.

(12) Comma così sostituito dall'*art. 2, comma 1, lettera d)*, L.R. 9 agosto 2006, n. 26. Il testo originario era così formulato: «2. Per ottenere la qualifica di cui al precedente comma 1 i soggetti interessati devono frequentare con esito positivo uno speciale corso di addestramento con esami di idoneità, istituito dalla Giunta regionale e attuato dai Servizi veterinari delle U.S.L.».

(13) Comma così sostituito dall'*art. 2, comma 1, lettera e)*, L.R. 9 agosto 2006, n. 26. Il testo originario era così formulato: «4. Le guardie zoofile operano nell'ambito di tutto il territorio provinciale.».

Art. 16

Contributi per il patrimonio zootecnico.

1. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico la Regione indennizza gli allevatori per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvaticiti, per i quali non si è in grado di risalire al proprietario.

2. Tali eventi devono essere accertati dai competenti Servizi veterinari delle U.S.L.

3. La misura del contributo e le modalità di erogazione sono determinate con delibera di Giunta regionale con riferimento a quanto previsto dalla *legge 2 giugno 1988, n. 218*.

Art. 17

Sanzioni.

1. Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire unmilione.

2. Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'Anagrafe di cui al comma 1 del precedente art. 3 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire settantacinquemila a lire quattrocentocinquantomila.

3. Chiunque, avendo iscritto il cane all'Anagrafe di cui al comma 1 del precedente art. 3, omette di sottoporlo al tatuaggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire cinquantamila a lire trecentomila.

4. Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di sperimentazione, in violazione delle leggi vigenti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquemilioni a lire diecimilioni.

5. Il detentore del cane che non denuncia la variazione di residenza, la cessione, lo smarrimento, la morte dell'animale, come previsto dalla presente legge, è punito con una sanzione amministrativa da lire centocinquantomila a lire novecentomila.

6. Le sanzioni amministrative previste dal presente articolo saranno rimosse dalla Regione secondo le modalità di cui alla *legge 24 novembre 1981, n. 689* e confluiranno sull'apposito capitolo 3061150 denominato «Entrate rivenienti da sanzioni amministrative di cui alla *legge 14 agosto 1991, n. 281*».

Art. 18

Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge provvedono i Comuni e le U.S.L., ciascuno per la parte di propria competenza, tenendo conto degli indirizzi programmatici della presente legge.

2. Per le finalità della presente legge e per la erogazione dei contributi di cui ai precedenti articoli 9 e 16, si farà fronte con le quote assegnate alla Regione a norma dell'*art. 8 della legge 14 agosto 1991, n. 281*, nonché con le somme derivanti dal precedente art. 17, che sono da considerarsi vincolate per le finalità della presente legge, e con i fondi di lire 100 milioni previsti al cap. 0751013 «Spese per prevenzione del randagismo» del bilancio 1995, previo prelevamento di pari importo dal cap. 1110070 «Fondi per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione».

3. Le spese derivanti dagli articoli 4 e 5 della presente legge sono sostenute dalle USL con i fondi assegnati e gravanti sulla parte indistinta del Fondo sanitario.

Art. 19

Norma transitoria.

1. In sede di prima applicazione della presente legge, sarà garantita la ristrutturazione o la costruzione di almeno un rifugio in ogni Provincia.

2. In fase di prima attuazione della presente legge, in considerazione dei tempi necessari per gli adempimenti relativi alla realizzazione dei rifugi per cani di cui al precedente art. 9, i Comuni possono stipulare convenzioni con gli enti e le associazioni di cui al precedente art. 13 che abbiano la disponibilità di strutture idonee.

3. I proprietari o detentori di cani a qualsiasi titolo devono comunicare la detenzione, nel termine massimo di sei mesi dalla promulgazione della presente legge, al Servizio veterinario della USL competente per territorio per gli adempimenti previsti dall'art. 3 della presente legge.

4. L'Assessorato regionale alla sanità, sentita la Commissione regionale di cui all'art. 12, può concedere, previo parere motivato del Servizio veterinario della

Azienda unità sanitaria locale competente per territorio, una proroga alle convenzioni esistenti sino a un massimo di dodici mesi ove non esistano enti o associazioni di cui all'art. 13 che dispongano di strutture idonee ⁽¹⁴⁾.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(14) Comma aggiunto dal primo comma dell'*art. 1, L.R. 31 luglio 1996, n. 15*.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.

L. 14-8-1991 n. 281

Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 agosto 1991, n. 203.

L. 14 agosto 1991, n. 281 ⁽¹⁾.

Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo ⁽²⁾.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 agosto 1991, n. 203.

(2) Per il finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge, vedi la L. 2 dicembre 1998, n. 434.

1. Principi generali.

1. Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente ⁽³⁾.

(3) Vedi l'O.M. 21 dicembre 2001.

(commento di giurisprudenza)

2. Trattamento dei cani e di altri animali di affezione.

1. Il controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante la limitazione delle nascite viene effettuato, tenuto conto del progresso scientifico, presso i servizi veterinari delle unità sanitarie locali. I proprietari o i detentori possono ricorrere a proprie spese agli ambulatori veterinari autorizzati delle società cinofile, delle società protettrici degli animali e di privati.

2. I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, non possono essere soppressi.

3. I cani catturati o comunque provenienti dalle strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, non possono essere destinati alla sperimentazione.

4. I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati, sono restituiti al proprietario o al detentore.

5. I cani vaganti non tatuati catturati, nonché i cani ospitati presso le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, devono essere tatuati; se non reclamati entro il termine di sessanta giorni possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezioniste, previo trattamento profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili.

6. I cani ricoverati nelle strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 86, 87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320*, e successive modificazioni, possono essere soppressi, in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari, soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità.

7. È vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà.

8. I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall'autorità sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo.

9. I gatti in libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili.

10. Gli enti e le associazioni protezioniste possono, d'intesa con le unità sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.

11. Gli enti e le associazioni protezioniste possono gestire le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari dell'unità sanitaria locale.

12. Le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4 possono tenere in custodia a pagamento cani di proprietà e garantiscono il servizio di pronto soccorso.

(commento di giurisprudenza)

3. Competenze delle regioni.

1. Le regioni disciplinano con propria legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'istituzione dell'anagrafe canina presso i comuni o le unità sanitarie locali, nonché le modalità per l'iscrizione a tale anagrafe e per il rilascio al proprietario o al detentore della sigla di riconoscimento del cane, da imprimersi mediante tatuaggio indolore.

2. Le regioni provvedono a determinare, con propria legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per il risanamento dei canili comunali e la costruzione dei rifugi per cani. Tali strutture devono garantire buone condizioni di vita per i cani e il rispetto delle norme igienico-sanitarie e sono sottoposte al controllo sanitario dei servizi veterinari delle unità sanitarie locali. La legge regionale determina altresì i criteri e le modalità per il riparto tra i comuni dei contributi per la realizzazione degli interventi di loro competenza.

3. Le regioni adottano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni animaliste, protezioniste e venatorie, che operano in

ambito regionale, un programma di prevenzione del randagismo.

4. Il programma di cui al comma 3 prevede interventi riguardanti:

a) iniziative di informazione da svolgere anche in ambito scolastico al fine di conseguire un corretto rapporto di rispetto della vita animale e la difesa del suo *habitat*;

b) corsi di aggiornamento o formazione per il personale delle regioni, degli enti locali e delle unità sanitarie locali addetto ai servizi di cui alla presente legge nonché per le guardie zoofile volontarie che collaborano con le unità sanitarie locali e con gli enti locali.

5. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico le regioni indennizzano gli imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvaticiti, accertate dal servizio veterinario dell'unità sanitaria locale.

6. Per la realizzazione degli interventi di competenza regionale, le regioni possono destinare una somma non superiore al 25 per cento dei fondi assegnati alla regione dal decreto ministeriale di cui all'articolo 8, comma 2. La rimanente somma è assegnata dalla regione agli enti locali a titolo di contributo per la realizzazione degli interventi di loro competenza.

7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi contenuti nella presente legge e adottano un programma regionale per la prevenzione del randagismo, nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo.

(commento di giurisprudenza)

4. Competenze dei comuni.

1. I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono prioritariamente ad attuare piani di controllo delle nascite attraverso la sterilizzazione. A tali piani è destinata una quota non inferiore al 60 per cento delle risorse di cui all'articolo 3, comma 6. I comuni provvedono, altresì, al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani, nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi delle risorse di cui all'articolo 3, comma 6. I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono a gestire i canili e gattili sanitari direttamente o tramite convenzioni con le associazioni animaliste e zoofile o con soggetti privati che garantiscano la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti ⁽⁴⁾.

2. I servizi comunali e i servizi veterinari delle unità sanitarie locali si attengono, nel trattamento degli animali, alle disposizioni di cui all'articolo 2.

(4) Comma prima sostituito dal comma 829 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296 e poi così modificato dai commi 370 e 371 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

(commento di giurisprudenza)

5. Sanzioni.

1. Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire un milione.
2. Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'anagrafe di cui al comma 1 dell'articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire centocinquantomila.
3. Chiunque, avendo iscritto il cane all'anagrafe di cui al comma 1 dell'articolo 3, omette di sottoporlo al tatuaggio, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire centomila.
4. Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di sperimentazione, in violazione delle leggi vigenti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire dieci milioni.
5. [L'ammenda comminata per la contravvenzione di cui al primo comma dell'articolo 727 del codice penale è elevata nel minimo a lire cinquecentomila e nel massimo a lire tre milioni] ⁽⁵⁾.
6. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 confluiscono nel fondo per l'attuazione della presente legge previsto dall'articolo 8 ⁽⁶⁾.

(5) Comma abrogato dall'art. 4, L. 20 luglio 2004, n. 189.

(6) La Corte costituzionale, con sentenza 16-25 marzo 1992, n. 123 (Gazz. Uff. 1° aprile 1992, n. 14 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, sesto comma, nella parte in cui prevede che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo confluiscono nel fondo per l'attuazione della legge previsto dall'art. 8, anziché nei bilanci delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

6. Imposte.

- [1. Tutti i possessori di cani sono tenuti al pagamento di un'imposta comunale annuale di lire venticinquemila.
2. L'acquisto di un cane già assoggettato all'imposta non dà luogo a nuove imposizioni.
3. Sono esenti dall'imposta:
 - a) i cani esclusivamente adibiti alla guida dei ciechi e alla custodia degli edifici rurali e del gregge;

b) i cani appartenenti ad individui di passaggio nel comune, la cui permanenza non si protragga oltre i due mesi o che paghino già l'imposta in altri comuni;

c) i cani lattanti per il periodo di tempo strettamente necessario all'allattamento e non mai superiore ai due mesi;

d) i cani adibiti ai servizi dell'Esercito ed a quelli di pubblica sicurezza;

e) i cani ricoverati in strutture gestite da enti o associazioni protezionistiche senza fini di lucro;

f) i cani appartenenti a categorie sociali eventualmente individuate dai comuni]
(7).

(7) Abrogato, con effetto dall'anno 1992, dall'*art. 10, D.L. 18 gennaio 1993, n. 8*.

7. Abrogazione di norme.

1. Sono abrogati gli articoli 130, 131, 132, 133, 134 e 135 del testo unico per la finanza locale approvato con *regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175*, e successive modificazioni, e ogni disposizione incompatibile o in contrasto con la presente legge.

8. Istituzione del fondo per l'attuazione della legge.

1. A partire dall'esercizio finanziario 1991 è istituito presso il Ministero della sanità un fondo per l'attuazione della presente legge, la cui dotazione è determinata in lire 1 miliardo per il 1991 e in lire 2 miliardi a decorrere dal 1992.

2. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, ripartisce annualmente tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano le disponibilità del fondo di cui al comma 1. I criteri per la ripartizione sono determinati con decreto del Ministro della sanità adottato di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'*articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400* ⁽⁸⁾.

(8) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 6 maggio 2008*.

9. Copertura finanziaria.

1. All'onere derivante dalla presente legge, pari a lire 1 miliardo per il 1991, lire 2 miliardi per il 1992 e lire 2 miliardi per il 1993, si fa fronte mediante utilizzo dello

stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991 all'uopo utilizzando l'accantonamento «Prevenzione del randagismo».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.

COMMERCIO DI VENDITA AL PUBBLICO - REGIONE
Corte cost., Sent., (ud. 18-10-2016) 21-12-2016, n. 285

COMMERCIO DI VENDITA AL PUBBLICO

REGIONE

Fatto	Diritto	P.Q.M.
-------	---------	--------

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo GROSSI Presidente
- Alessandro CRISCUOLO Giudice
- Giorgio LATTANZI "
- Aldo CAROSI "
- Marta CARTABIA "
- Mario Rosario MORELLI "
- Giancarlo CORAGGIO "
- Giuliano AMATO "
- Silvana SCIARRA "
- Daria de PRETIS "
- Nicolò ZANON "
- Augusto Antonio BARBERA "
- Giulio PROSPERETTI "

ha pronunciato la seguente

Svolgimento del processo

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 2-bis, della L.R. Puglia 3 aprile 1995, n. 12 (Interventi per la tutela degli animali d'affezione e

prevenzione del randagismo), aggiunto dall'art. 45 della L.R. Puglia 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali), promosso dal Consiglio di Stato nel procedimento vertente tra la Società M. srl e il Comune di Acquaviva delle Fonti, la Regione Puglia e altra, con *ordinanza del 22 dicembre 2014*, iscritta al n. 95 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 2015.

Visti gli atti di costituzione della Società M. srl e della Regione Puglia;

udito nell'udienza pubblica del 18 ottobre 2016 il Giudice relatore Giulio Prosperetti;

uditi gli avvocati Mariangela Bux per la Società M. srl e Maria G. Scattaglia per la Regione Puglia.

1.- Con *ordinanza del 22 dicembre 2014*, il Consiglio di Stato, in funzione di giudice di appello, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 2-bis, della L.R. Puglia 3 aprile 1995, n. 12 (Interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo), introdotto dall'art. 45 della L.R. Puglia 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali), in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere e) e s), e terzo comma, della Costituzione.

Il giudice rimettente premette, in fatto, che la parte appellante, M. srl, aveva proposto ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo regionale per la Puglia, impugnando il bando e l'atto di aggiudicazione della gara indetta dal Comune di Acquaviva delle Fonti per l'affidamento del servizio di gestione del canile comunale, del quale la detta società era il gestore uscente, nella parte in cui tale atto restringeva la partecipazione alla procedura selettiva alle sole associazioni protezionistiche o animaliste iscritte all'albo regionale. Peraltro, poiché la clausola del bando in contestazione dava applicazione, riproducendone il dettato letterale, all'art. 14, comma 2-bis, della L.R. Puglia n. 12 del 1995, come introdotto dall'art. 45 della L.R. Puglia n. 4 del 2010 ("Il ricovero e la custodia dei cani sono assicurati dai comuni mediante apposite strutture; la gestione è esercitata in proprio o affidata in concessione, previa formale convenzione, alle associazioni protezionistiche o animaliste iscritte all'albo regionale depositato presso l'Assessorato alle politiche della salute"), la ricorrente aveva eccepito, già innanzi al giudice di primo grado, l'incostituzionalità di tale disposizione, con riferimento agli artt. 3, 41, 97 e 117 della Costituzione.

All'esito del giudizio, in cui si era costituita anche la Regione Puglia, il TAR adito aveva, tuttavia, rigettato il ricorso, ritenendo manifestamente infondate le questioni di costituzionalità prospettate dalla M. srl.

Avverso tale decisione, la società soccombente aveva proposto appello innanzi al Consiglio di Stato, riproponendo le domande e le eccezioni di incostituzionalità disattese dal giudice di primo grado.

2.- Il giudice a quo, preliminarmente, argomenta la rilevanza delle questioni sollevate evidenziando che, ove la norma regionale censurata dovesse essere dichiarata costituzionalmente illegittima, ne conseguirebbe l'annullamento della clausola del bando preclusiva della partecipazione alla gara della società appellante e, quindi, l'accoglimento del gravame di questa; mentre, nel caso opposto, sottolinea che non potrebbe che essere confermata la decisione di primo grado.

Sotto il profilo della non manifesta infondatezza, il Consiglio di Stato rappresenta, poi, che con la norma prevista dall'*art. 4, comma 1, della L. 14 agosto 1991, n. 281* (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo), "il legislatore statale ha espresso con sufficiente chiarezza l'intenzione di non operare alcuna riserva in favore delle predette associazioni, ammettendo a concorrere ai fini dei relativi affidamenti, a tutela appunto della concorrenza, anche ogni altro soggetto privato (pur con il temperamento costituito dalla inserzione nelle loro strutture di volontari delle associazioni stesse per la gestione di specifiche aree di attività)"; e che a detta disposizione deve attribuirsi la natura di una specifica misura legislativa di promozione della concorrenza, per cui la disposizione regionale contenuta nell'*art. 14, comma 2-bis, della L.R. Puglia n. 12 del 1995*, confliggendo con essa, verrebbe ad operare come misura anti-concorrenziale, invadendo così l'ambito della potestà legislativa esclusiva dello Stato stabilita dall'*art. 117, secondo comma, lettera e)*, Cost.

A conferma di tale assunto, il rimettente richiama la giurisprudenza della Corte costituzionale, sottolineando come questa abbia ribadito, anche in recenti pronunce, che "è alla competenza esclusiva dello Stato che spetta tale regolamentazione, ex art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.", essendo inibiti alle Regioni interventi normativi diretti ad incidere sulla disciplina dettata dallo Stato, finanche in modo interamente riproduttivo della stessa (sentenza nr. 245 del 2013, che richiama le sentenze n. 18 del 2013, n. 271 del 2009, 153 e 29 del 2006)" (sentenza n. 49 del 2014); e che è stato confermato dalla stessa giurisprudenza costituzionale che "la tutela della concorrenza, attesa la sua natura trasversale, assume carattere prevalente e funge, quindi, da limite alla disciplina che le Regioni possono dettare in forza della competenza in materia di commercio (sentenze n. 38 del 2013 e n. 11 del 2012) o in altre materie" (sentenza n. 165 del 2014).

Infine, il giudice a quo rileva che, laddove la detta disposizione regionale dovesse essere, invece, ricondotta dalla Corte costituzionale esclusivamente alla materia della tutela della salute, il precetto da essa violato ben potrebbe essere considerato espressione di un principio fondamentale della legislazione statale, con la conseguente lesione *dell'art. 117, terzo comma, Cost.* ovvero - in caso di sua qualificazione come norma di tutela ambientale - *dell'art. 117, secondo comma, lettera s)*, Cost.

In conclusione, il Consiglio di Stato solleva, di ufficio, la questione di legittimità costituzionale dell'*art. 14, comma 2-bis, della L.R. Puglia n. 12 del 1995*, introdotto dall'*art. 45 della L.R. Puglia n. 4 del 2010*, per contrasto con l'*art. 117, secondo comma, lettera e)*, Cost. e, in via subordinata, in conformità alle istanze di parte, per contrasto con l'*art. 117, terzo comma, e secondo comma, lettera s)*, Cost.

3.- Si è costituita in giudizio, con atto depositato in data 11 giugno 2015, la Regione Puglia, sostenendo la manifesta infondatezza della questione, sulla base dell'assunto che la possibilità di riservare alle associazioni protezionistiche la gestione del ricovero e del mantenimento degli animali trovi specifico fondamento e giustificazione nella previsione del secondo comma *dell'art. 41 Cost.*, che rinviene nell'utilità sociale un limite all'iniziativa economica privata; utilità sociale che, nel caso in esame, sarebbe rappresentata dalla garanzia del migliore trattamento possibile nella gestione e nel mantenimento degli animali.

Rileva, infatti, la Regione Puglia, che se "si opera una semplice comparazione degli interessi in gioco si può rilevare come quest'ultima risulti superiore alla finalità di

lucro che l'impresa con la sua attività mira a realizzare. Infatti, i moduli aziendali sono improntati alla riduzione dei costi di esercizio per conseguire l'aumento dei profitti, in modo tale da conciliarsi difficilmente con la finalità di assicurare al meglio la vita degli animali che, ricoverati, abbisognano di assistenza. Per questo motivo l'esistenza di strutture quali quelle protezionistiche, sorte con la precipua finalità statutaria di assumere la cura e la tutela della razza animale, impone di riservare ad esse i servizi di ricovero e di mantenimento dei cani randagi. Nel caso di specie, quindi, non può giungersi ad affermare che il principio di libertà, che deve informare l'iniziativa economica, sia stato inciso oltre i limiti costituzionali in quanto, se un limite è ravvisabile nel caso di specie, esso è sicuramente contenuto e supportato da ragioni che travalicano il mero calcolo economico".

4.- Si è costituita in giudizio, con atto depositato in data 25 giugno 2015, anche la M. srl, insistendo per l'accoglimento della questioni sollevate dal Consiglio di Stato. Con ordinanza dibattimentale, la costituzione della srl M. è stata dichiarata ammissibile, nonostante la sua tardività, in relazione alla dedotta irregolarità della notifica dell'ordinanza di rimessione della questione.

5.- In prossimità dell'udienza di discussione, in data 23 settembre 2016, la M. srl ha depositato una ulteriore memoria, con cui ha ribadito le conclusioni già formulate.

Motivi della decisione

1.- Con *ordinanza del 22 dicembre 2014*, il Consiglio di Stato, in funzione di giudice di appello, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 2-bis, della L.R. Puglia 3 aprile 1995, n. 12 (Interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo), introdotto dall'art. 45 della L.R. Puglia 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali).

2.- La L.R. Puglia n. 12 del 1995, all'art. 14, comma 2-bis, prevede che "Il ricovero e la custodia dei cani sono assicurati dai comuni mediante apposite strutture; la gestione è esercitata in proprio o affidata in concessione, previa formale convenzione, alle associazioni protezionistiche o animaliste iscritte all'albo regionale depositato presso l'Assessorato alle politiche della salute", riservando quindi il ricovero e la custodia dei cani esclusivamente alle associazioni protezionistiche o animaliste che abbiano ottenuto l'iscrizione all'albo regionale.

La norma statale di riferimento (*art. 4, comma 1, della L. 14 agosto 1991, n. 281*, recante "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo") prevede, invece, che "I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono a gestire i canili e gattili sanitari direttamente o tramite convenzioni con le associazioni animaliste e zoofile o con soggetti privati che garantiscano la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti", consentendo quindi non solo alle associazioni animaliste la gestione dei canili ma anche ad altri soggetti privati, a condizione che siano in grado di garantire la presenza di volontari delle associazioni animaliste e zoofile.

L'ordinanza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale ha rimesso la questione di costituzionalità essenzialmente sotto il profilo della violazione della tutela della concorrenza ex art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.

In subordine, il giudice a quo ritiene che, laddove la detta disposizione venga, invece, ricondotta alla materia della tutela della salute o dell'ambiente, debba, comunque, ritenersi in contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost., per violazione del principio fondamentale della legislazione statale posto dall'art. 4, comma 1, della L. n. 281 del 1991, ovvero con l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., che stabilisce la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

La difesa della Regione Puglia ha sostenuto la manifesta infondatezza della questione rivendicando la possibilità di riservare alle associazioni protezionistiche il ricovero degli animali, essendo tale attività ricompresa nel principio di utilità sociale che può quindi costituire un limite all'iniziativa economica privata; laddove un'attività di impresa, che mira al profitto, difficilmente è conciliabile con la finalità di assicurare al meglio la vita degli animali ricoverati.

3.- La questione è fondata.

4.- La giurisprudenza costituzionale che si è occupata "della legittimità di disposizioni regionali in tema di "tutela della concorrenza" ha costantemente sottolineato - stante il carattere "finalistico" della stessa - la "trasversalità" che caratterizza tale materia, con conseguente possibilità per essa di influire su altre materie attribuite alla competenza legislativa concorrente o residuale delle Regioni, ed, in particolare, il possibile intreccio ed interferenza con la materia "commercio" /.... Infatti, la materia "tutela della concorrenza" non ha solo un ambito oggettivamente individuabile che attiene alle misure legislative di tutela in senso proprio, quali ad esempio quelle che hanno ad oggetto gli atti e i comportamenti delle imprese che incidono negativamente sull'assetto concorrenziale dei mercati e ne disciplinano le modalità di controllo, ma, dato il suo carattere "finalistico", anche una portata più generale e trasversale, non preventivamente delimitabile, che deve essere valutata in concreto al momento dell'esercizio della potestà legislativa sia dello Stato che delle Regioni nelle materie di loro rispettiva competenza" (sentenza n. 291 del 2012; nello stesso senso, sentenza n. 299 del 2012).

Nel caso in questione, quindi, la disposizione regionale censurata, pur rientrando nella disciplina dettata in tema di animali di affezione e di prevenzione del randagismo, appare riconducibile, per il suo specifico contenuto e le finalità perseguite, alla materia della tutela della concorrenza, in quanto misura volta, in concreto, a limitare la promozione del principio della concorrenza nel settore dell'affidamento in concessione dei canili e dei gattili.

5.- La giurisprudenza di questa Corte è costante, infatti, nell'affermare che laddove la materia "tutela della concorrenza", di cui al secondo comma, lettera e), dell'art. 117 Cost., interferisca "con materie attribuite alla competenza legislativa residuale delle Regioni, queste ultime potrebbero dettare solo discipline con "effetti pro-concorrenziali", purché tali effetti siano indiretti e marginali e non si pongano in contrasto con gli obiettivi posti dalle norme statali che tutelano e promuovono la concorrenza (sentenze n. 43 del 2011 e n. 431 del 2007)" (sentenza n. 97 del 2014).

Analogamente, la sentenza di questa Corte n. 165 del 2014, sempre con riferimento al tema della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, ha evidenziato che "L'eventuale esigenza di temperare la liberalizzazione del commercio con quelle di una maggiore tutela della salute, del lavoro, dell'ambiente e dei beni culturali deve essere intesa sempre in senso sistemico, complessivo e non frazionato (sentenze n. 85 del 2013 e n. 264 del

2012), all'esito di un bilanciamento che deve compiere il soggetto competente nelle materie implicate, le quali nella specie afferiscono ad ambiti di competenza statale, tenendo conto che la tutela della concorrenza, attesa la sua natura trasversale, assume carattere prevalente e funge, quindi, da limite alla disciplina che le Regioni possono dettare in forza della competenza in materia di commercio (sentenze n. 38 del 2013 e n. 299 del 2012) o in altre materie".

A fronte della costante giurisprudenza di questa Corte, nessun concreto rilievo può, invece, attribuirsi all'argomentazione formulata dalla Regione Puglia, secondo cui la norma regionale troverebbe giustificazione nel limite dell'utilità sociale, posto all'iniziativa economica privata dal comma secondo dell'art. 41 Cost., e rappresentata, nel caso in questione, dall'esigenza di garantire il migliore trattamento possibile degli animali.

L'argomento in esame, non considera, infatti, che l'art. 4, comma 1, della L. n. 281 del 1991 si fa già carico di tale esigenza, imponendo ai soggetti privati di garantire la presenza, nella loro struttura, di volontari delle associazioni animaliste e zoofile, allo scopo evidente di contemperare l'esigenza di non sottrarre alle regole di mercato l'affidamento dei canili e dei gattili, in una prospettiva di economicità ed efficienza della loro gestione, con quella di assicurare il coinvolgimento in tali attività di soggetti particolarmente sensibili ed esperti nella protezione degli animali.

Conseguentemente, deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 2-bis, della L.R. Puglia n. 12 del 1995, introdotto dall'art. 45 della L.R. Puglia n. 4 del 2010, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.

6.- Le questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma Cost. restano assorbite.

P.Q.M.

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 2-bis, della L.R. Puglia 3 aprile 1995, n. 12 (Interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo), nella parte in cui non consente a soggetti privati, che garantiscono la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti, di concorrere all'affidamento di servizi di gestione di canili e gattili.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 2016.

Depositata in Cancelleria il 21 dicembre 2016.

D.Lgs. 18-4-2016 n. 50

Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 aprile 2016, n. 91, S.O.

Titolo I

Partenariato pubblico privato

Art. 180 *Partenariato pubblico privato*

1. Il contratto di partenariato è il contratto a titolo oneroso di cui all'articolo 3, comma 1, lettera eee). Il contratto può avere ad oggetto anche la progettazione di fattibilità tecnico ed economica e la progettazione definitiva delle opere o dei servizi connessi.

2. Nei contratti di partenariato pubblico privato, i ricavi di gestione dell'operatore economico provengono dal canone riconosciuto dall'ente concedente e/o da qualsiasi altra forma di contropartita economica ricevuta dal medesimo operatore economico, anche sotto forma di introito diretto della gestione del servizio ad utenza esterna.

3. Nel contratto di partenariato pubblico privato il trasferimento del rischio in capo all'operatore economico comporta l'allocazione a quest'ultimo, oltre che del rischio di costruzione, anche del rischio di disponibilità o, nei casi di attività redditizia verso l'esterno, del rischio di domanda dei servizi resi, per il periodo di gestione dell'opera come definiti, rispettivamente, dall'articolo 3, comma 1, lettere aaa), bbb) e ccc). Il contenuto del contratto è definito tra le parti in modo che il recupero degli investimenti effettuati e dei costi sostenuti dall'operatore economico, per eseguire il lavoro o fornire il servizio, dipenda dall'effettiva fornitura del servizio o utilizzabilità dell'opera o dal volume dei servizi erogati in corrispondenza della domanda e, in ogni caso, dal rispetto dei livelli di qualità contrattualizzati, purché la valutazione avvenga *ex ante*. Con il contratto di partenariato pubblico privato sono altresì disciplinati anche i rischi, incidenti sui corrispettivi, derivanti da fatti non imputabili all'operatore economico.

4. A fronte della disponibilità dell'opera o della domanda di servizi, l'amministrazione aggiudicatrice può scegliere di versare un canone all'operatore economico che è proporzionalmente ridotto o annullato nei periodi di ridotta o mancata disponibilità dell'opera, nonché ridotta o mancata prestazione dei servizi. Tali variazioni del canone devono, in ogni caso, essere in grado di incidere significativamente sul valore attuale netto dell'insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi dell'operatore economico.

5. L'amministrazione aggiudicatrice sceglie altresì che a fronte della disponibilità dell'opera o della domanda di servizi, venga corrisposta una diversa utilità economica comunque pattuita *ex ante*, ovvero rimette la remunerazione del servizio allo sfruttamento diretto della stessa da parte dell'operatore economico,

che pertanto si assume il rischio delle fluttuazioni negative di mercato della domanda del servizio medesimo.

6. L'equilibrio economico finanziario, come definito all'articolo 3, comma 1, lettera fff), rappresenta il presupposto per la corretta allocazione dei rischi di cui al comma 3. Ai soli fini del raggiungimento del predetto equilibrio, in sede di gara l'amministrazione aggiudicatrice può stabilire anche un prezzo consistente in un contributo pubblico ovvero nella cessione di beni immobili che non assolvono più a funzioni di interesse pubblico. A titolo di contributo può essere riconosciuto un diritto di godimento, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione. Le modalità di utilizzazione dei beni immobili sono definite dall'amministrazione aggiudicatrice e costituiscono uno dei presupposti che determinano l'equilibrio economico-finanziario della concessione. In ogni caso, l'eventuale riconoscimento del prezzo, sommato al valore di eventuali garanzie pubbliche o di ulteriori meccanismi di finanziamento a carico della pubblica amministrazione, non può essere superiore al trenta per cento del costo dell'investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari. ⁽¹¹⁵⁾

7. La documentata disponibilità di un finanziamento è condizione di valutazione di ammissione ad un contratto di partenariato pubblico privato. La sottoscrizione del contratto ha luogo previa la presentazione di idonea documentazione inerente il finanziamento dell'opera. Il contratto è risolto di diritto ove il contratto di finanziamento non sia perfezionato entro dodici mesi dalla, sottoscrizione del contratto.

8. Nella tipologia dei contratti di cui al comma 1 rientrano la finanza di progetto, la concessione di costruzione e gestione, la concessione di servizi, la locazione finanziaria di opere pubbliche, il contratto di disponibilità e qualunque altra procedura di realizzazione in partenariato di opere o servizi che presentino le caratteristiche di cui ai commi precedenti.

(115) Comma così corretto da *Comunicato 15 luglio 2016*, pubblicato nella G.U. 15 luglio 2016, n. 164.

Art. 181 Procedure di affidamento

1. La scelta dell'operatore economico avviene con procedure ad evidenza pubblica anche mediante dialogo competitivo.

2. Salva l'ipotesi in cui l'affidamento abbia ad oggetto anche l'attività di progettazione come prevista dall'articolo 180, comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici provvedono all'affidamento dei contratti ponendo a base di gara il progetto definitivo e uno schema di contratto e di piano economico finanziario, che disciplinino l'allocazione dei rischi tra amministrazione aggiudicatrice e operatore economico.

3. La scelta è preceduta da adeguata istruttoria con riferimento all'analisi della domanda e dell'offerta, della sostenibilità economico-finanziaria e economico-sociale dell'operazione, alla natura e alla intensità dei diversi rischi presenti nell'operazione di partenariato, anche utilizzando tecniche di valutazione mediante strumenti di comparazione per verificare la convenienza del ricorso a forme di

partenariato pubblico privato in alternativa alla realizzazione diretta tramite normali procedure di appalto.

4. L'amministrazione aggiudicatrice esercita il controllo sull'attività dell'operatore economico attraverso la predisposizione ed applicazione di sistemi di monitoraggio, secondo modalità definite da linee guida adottate dall'ANAC, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente codice, verificando in particolare la permanenza in capo all'operatore economico dei rischi trasferiti. L'operatore economico è tenuto a collaborare ed alimentare attivamente tali sistemi. ⁽¹¹⁶⁾

(116) Comma così corretto da *Comunicato 15 luglio 2016*, pubblicato nella G.U. 15 luglio 2016, n. 164.

Art. 182 *Finanziamento del progetto*

1. Il finanziamento dei contratti può avvenire utilizzando idonei strumenti quali, tra gli altri, la finanza di progetto. Il finanziamento può anche riguardare il conferimento di *asset* patrimoniali pubblici e privati. La remunerazione del capitale investito è definita nel contratto.

2. Il contratto definisce i rischi trasferiti, le modalità di monitoraggio della loro permanenza entro il ciclo di vita del rapporto contrattuale e le conseguenze derivanti dalla anticipata estinzione del contratto, tali da comportare la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico.

3. Il verificarsi di fatti non riconducibili all'operatore economico che incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario può comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto. Ai fini della tutela della finanza pubblica strettamente connessa al mantenimento della predetta allocazione dei rischi, nei casi di opere di interesse statale ovvero finanziate con contributo a carico dello Stato, la revisione è subordinata alla previa valutazione da parte del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS). Negli altri casi, è facoltà dell'amministrazione aggiudicatrice sottoporre la revisione alla previa valutazione del NARS. In caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico finanziario, le parti possono recedere dal contratto. All'operatore economico spetta il valore delle opere realizzate e degli oneri accessori, al netto degli ammortamenti e dei contributi pubblici.

Art. 183 *Finanza di progetto*

1. Per la realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, ivi inclusi quelli relativi alle strutture dedicate alla nautica da diporto, inseriti negli strumenti di programmazione formalmente approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, ivi inclusi i Piani dei porti, finanziabili in tutto o

in parte con capitali privati, le amministrazioni aggiudicatrici possono, in alternativa all'affidamento mediante concessione ai sensi della parte III, affidare una concessione ponendo a base di gara il progetto di fattibilità, mediante pubblicazione di un bando finalizzato alla presentazione di offerte che contemplino l'utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti proponenti. In ogni caso per le infrastrutture afferenti le opere in linea, è necessario che le relative proposte siano ricomprese negli strumenti di programmazione approvati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Il bando di gara è pubblicato con le modalità di cui all'articolo 72 ovvero di cui all'articolo 36, comma 9, secondo l'importo dei lavori, ponendo a base di gara il progetto di fattibilità predisposto dall'amministrazione aggiudicatrice. Il progetto di fattibilità da porre a base di gara è redatto dal personale delle amministrazioni aggiudicatrici in possesso dei requisiti soggettivi necessari per la sua predisposizione in funzione delle diverse professionalità coinvolte nell'approccio multidisciplinare proprio del progetto di fattibilità. In caso di carenza in organico di personale idoneamente qualificato, le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare la redazione del progetto di fattibilità a soggetti esterni, individuati con le procedure previste dal presente codice. Gli oneri connessi all'affidamento di attività a soggetti esterni possono essere ricompresi nel quadro economico dell'opera. ⁽¹¹⁷⁾

3. Il bando, oltre al contenuto previsto dall'allegato XXI specifica: ⁽¹¹⁸⁾

a) che l'amministrazione aggiudicatrice ha la possibilità di richiedere al promotore prescelto, di cui al comma 10, lettera b), di apportare al progetto definitivo, da questi presentato, le modifiche eventualmente intervenute in fase di approvazione del progetto, anche al fine del rilascio delle concessioni demaniali marittime, ove necessarie, e che, in tal caso, la concessione è aggiudicata al promotore solo successivamente all'accettazione, da parte di quest'ultimo, delle modifiche progettuali nonché del conseguente eventuale adeguamento del piano economico-finanziario;

b) che, in caso di mancata accettazione da parte del promotore di apportare modifiche al progetto definitivo, l'amministrazione ha facoltà di chiedere progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione delle modifiche da apportare al progetto definitivo presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte al promotore e non accettate dallo stesso.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano le offerte presentate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 95.

5. Oltre a quanto previsto dall'articolo 95, l'esame delle proposte è esteso agli aspetti relativi alla qualità del progetto definitivo presentato, al valore economico e finanziario del piano e al contenuto della bozza di convenzione. Per quanto concerne le strutture dedicate alla nautica da diporto, l'esame e la valutazione delle proposte sono svolti anche con riferimento alla maggiore idoneità dell'iniziativa prescelta a soddisfare in via combinata gli interessi pubblici alla valorizzazione turistica ed economica dell'area interessata, alla tutela del paesaggio e dell'ambiente e alla sicurezza della navigazione.

6. Il bando indica i criteri, secondo l'ordine di importanza loro attribuita, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse proposte. La pubblicazione del bando, nel caso di strutture destinate alla, nautica da diporto, esaurisce gli oneri di pubblicità previsti per il rilascio della concessione demaniale marittima.

7. Il disciplinare di gara, richiamato espressamente nel bando, indica, in particolare, l'ubicazione e la descrizione dell'intervento da realizzare, la destinazione urbanistica, la consistenza, le tipologie del servizio da gestire, in modo da consentire che le proposte siano presentate secondo presupposti omogenei.

8. Alla procedura sono ammessi solo i soggetti in possesso dei requisiti per i concessionari, anche associando o consorziando altri soggetti, ferma restando l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

9. Le offerte devono contenere un progetto definitivo, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'*articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della *legge 23 novembre 1939, n. 1966*, nonché la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, e dare conto del preliminare coinvolgimento di uno o più istituti finanziari nel progetto. Il piano economico-finanziario, oltre a prevedere il rimborso delle spese sostenute per la predisposizione del progetto di fattibilità posto a base di gara, comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. L'importo complessivo delle spese di cui al periodo precedente non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara. Nel caso di strutture destinate alla nautica da diporto, il progetto definitivo deve definire le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori ed il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire, deve contenere uno studio con la descrizione del progetto ed i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull'ambiente e deve essere integrato con le specifiche richieste dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con propri decreti.

10. L'amministrazione aggiudicatrice:

a) prende in esame le offerte che sono pervenute nei termini indicati nel bando;

b) redige una graduatoria e nomina promotore il soggetto che ha presentato la migliore offerta; la nomina del promotore può aver luogo anche in presenza di una sola offerta;

c) pone in approvazione il progetto definitivo presentato dal promotore, con le modalità indicate all'articolo 27, anche al fine del successivo rilascio della concessione demaniale marittima, ove necessaria. In tale fase è onere del promotore procedere alle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'approvazione del progetto, nonché a tutti gli adempimenti di legge anche ai fini della valutazione di impatto ambientale, senza che ciò comporti alcun compenso aggiuntivo, nè incremento delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte indicate nel piano finanziario; ⁽¹¹⁹⁾

d) quando il progetto non necessita di modifiche progettuali, procede direttamente alla stipula della concessione;

e) qualora il promotore non accetti di modificare il progetto, ha facoltà di richiedere progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione delle modifiche al progetto presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte al promotore e non accettate dallo stesso.

11. La stipulazione del contratto di concessione può avvenire solamente a seguito della conclusione, con esito positivo, della procedura di approvazione del progetto definitivo e della accettazione delle modifiche progettuali da parte del promotore, ovvero del diverso concorrente aggiudicatario. Il rilascio della concessione demaniale marittima, ove necessaria, avviene sulla base del progetto definitivo, redatto in conformità al progetto di fattibilità approvato.

12. Nel caso in cui risulti aggiudicatario della concessione un soggetto diverso dal promotore, quest'ultimo ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese di cui al comma 9, terzo periodo.

13. Le offerte sono corredate dalla garanzia di cui all'articolo 93 e da un'ulteriore cauzione fissata dal bando in misura pari al 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara. Il soggetto aggiudicatario è tenuto a prestare la cauzione definitiva di cui all'articolo 103. Dalla data di inizio dell'esercizio del servizio, da parte del concessionario è dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'articolo 103; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale. ⁽¹¹⁷⁾

14. Si applicano, ove necessario, le disposizioni di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327*, e successive modificazioni.

15. Gli operatori economici possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, incluse le strutture dedicate alla nautica da diporto, non presenti negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente. La proposta contiene un progetto di fattibilità, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. Nel caso di strutture destinate alla nautica da diporto, il progetto di fattibilità deve definire le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori e del quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire, deve contenere uno studio con la descrizione del progetto e i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull'ambiente e deve essere integrato con le specifiche richieste dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con propri decreti. Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. La proposta è corredata dalle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui al comma 17, dalla cauzione di cui all'articolo 103, e dall'impegno a prestare una cauzione nella misura dell'importo di cui al comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara. L'amministrazione aggiudicatrice valuta, entro il termine perentorio di tre mesi, la fattibilità della proposta. A tal fine l'amministrazione aggiudicatrice può invitare il proponente ad apportare al progetto di fattibilità le modifiche necessarie per la sua approvazione. Se il proponente non apporta le modifiche richieste, la proposta non può essere valutata positivamente. Il progetto di fattibilità eventualmente modificato, è inserito negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente ed è posto in approvazione con le modalità previste per l'approvazione di progetti; il proponente è tenuto ad apportare le eventuali ulteriori modifiche chieste in sede di approvazione del progetto; in difetto, il progetto si intende non approvato. Il progetto di fattibilità

approvato è posto a base di gara, alla quale è invitato il proponente. Nel bando l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere ai concorrenti, compreso il proponente, la presentazione di eventuali varianti al progetto. Nel bando è specificato che il promotore può esercitare il diritto di prelazione. I concorrenti, compreso il promotore, devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 8, e presentare un'offerta contenente una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché le eventuali varianti al progetto di fattibilità; si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 13. Se il promotore non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti indicati; nel comma 9. Se il promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al comma 9.

16. La proposta di cui al comma 15, primo periodo, può riguardare, in alternativa alla concessione, la locazione finanziaria di cui all'articolo 187.

17. Possono presentare le proposte di cui al comma 15, primo periodo, i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 8, nonché i soggetti con i requisiti per partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici anche per servizi di progettazione eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità rientra tra i settori ammessi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del *decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153*. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale.

18. Al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilità e il coinvolgimento del sistema bancario nell'operazione, si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute all'articolo 185.

19. Limitatamente alle ipotesi di cui i commi 15 e 17, i soggetti che hanno presentato le proposte possono recedere dalla composizione dei proponenti in ogni fase della procedura fino alla pubblicazione del bando di gara purché tale recesso non faccia venir meno la presenza dei requisiti per la qualificazione. In ogni caso, la mancanza dei requisiti in capo a singoli soggetti comporta l'esclusione dei soggetti medesimi senza inficiare la validità della proposta, a condizione che i restanti componenti posseggano i requisiti necessari per la qualificazione.

20. Ai sensi dell'articolo 2 del presente codice, per quanto attiene alle strutture dedicate alla nautica da diporto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria normativa ai principi previsti dal presente articolo.

(117) Comma così corretto da *Comunicato 15 luglio 2016*, pubblicato nella G.U. 15 luglio 2016, n. 164.

(118) Alinea così corretto da *Comunicato 15 luglio 2016*, pubblicato nella G.U. 15 luglio 2016, n. 164.

(119) Lettera così corretta da *Comunicato 15 luglio 2016*, pubblicato nella G.U. 15 luglio 2016, n. 164.

Art. 184 Società di progetto

1. Il bando di gara per l'affidamento di una concessione per la realizzazione e/o gestione di una infrastruttura o di un nuovo servizio di pubblica utilità deve prevedere che l'aggiudicatario ha la facoltà, dopo l'aggiudicazione, di costituire una società di progetto informata di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile. Il bando di gara indica l'ammontare minimo del capitale sociale della società. In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell'offerta è indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto. Le predette disposizioni si applicano anche alla gara di cui all'articolo 183. La società così costituita diventa la concessionaria subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce cessione di contratto. Il bando di gara può, altresì, prevedere che la costituzione della società sia un obbligo dell'aggiudicatario. ⁽¹²⁰⁾

2. I lavori da eseguire e i servizi da prestare da parte delle società disciplinate dal comma 1 si intendono realizzati e prestati in proprio anche nel caso siano affidati direttamente dalle suddette società ai propri soci, sempre che essi siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari. Restano ferme le disposizioni legislative, regolamentarie contrattuali che prevedano obblighi di affidamento dei lavori o dei servizi a soggetti terzi.

3. Per effetto del subentro di cui al comma 1, che non costituisce cessione del contratto, la società di progetto diventa la concessionaria a titolo originario e sostituisce l'aggiudicatario in tutti i rapporti con l'amministrazione concedente. Nel caso di versamento di un prezzo in corso d'opera da parte della pubblica amministrazione, i soci della società restano solidalmente responsabili con la società di progetto nei confronti dell'amministrazione per l'eventuale rimborso del contributo percepito. In alternativa, la società di progetto può fornire alla pubblica amministrazione garanzie bancarie e assicurative per la restituzione delle somme versate a titolo di prezzo in corso d'opera, liberando in tal modo i soci. Le suddette garanzie cessano alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera. Il contratto di concessione stabilisce le modalità per l'eventuale cessione delle quote della società di progetto, fermo restando che i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla società e a garantire, nei limiti di cui sopra, il buon adempimento degli obblighi del concessionario sino alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera. L'ingresso nel capitale sociale della società di progetto e lo smobilizzo delle partecipazioni da parte di banche e altri investitori istituzionali che non abbiano concorso a formare i requisiti per la qualificazione possono tuttavia avvenire in qualsiasi momento. ⁽¹²⁰⁾

(120) Comma così corretto da *Comunicato 15 luglio 2016*, pubblicato nella G.U. 15 luglio 2016, n. 164.

Art. 185 *Emissione di obbligazioni e di titoli di debito da parte delle società di progetto*

1. Al fine di realizzare una singola infrastruttura o un nuovo servizio di pubblica utilità, le società di progetto di cui all'articolo 184 nonché le società titolari di un contratto di partenariato pubblico privato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere eee), possono emettere obbligazioni e titoli di debito, anche in deroga ai limiti di cui agli articoli 2412 e 2483 del codice civile, purché destinati alla sottoscrizione da parte degli investitori qualificati come definiti ai sensi dell'articolo 100 del *decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*, fermo restando che sono da intendersi inclusi in ogni caso tra i suddetti investitori qualificati altresì le società ed altri soggetti giuridici controllati da investitori qualificati ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile; detti obbligazioni e titoli di debito possono essere dematerializzati e non possono essere trasferiti a soggetti che non siano investitori qualificati come sopra definiti. In relazione ai titoli emessi ai sensi del presente articolo non si applicano gli articoli 2413, 2414-bis, commi primo e secondo, e da 2415 a 2420 del codice civile.

2. La documentazione di offerta deve riportare chiaramente ed evidenziare distintamente un avvertimento circa l'elevato profilo di rischio associato all'operazione.

3. Le obbligazioni e i titoli di debito, sino all'avvio della gestione dell'infrastruttura da parte del concessionario ovvero fino alla scadenza delle obbligazioni e dei titoli medesimi, possono essere garantiti dal sistema finanziario, da fondazioni e da fondi privati, secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche alle società operanti nella gestione dei servizi di cui all'articolo 3-bis del *decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*, alle società titolari delle autorizzazioni alla costruzione di infrastrutture di trasporto di gas e delle concessioni di stoccaggio di cui agli *articoli 9 e 11 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164*, alle società titolari delle autorizzazioni alla costruzione di infrastrutture facenti parte del Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica, alle società titolari delle autorizzazioni per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica di cui al *decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259*, e alle società titolari delle licenze individuali per l'installazione e la fornitura di reti di telecomunicazioni pubbliche di cui al predetto *decreto n. 259 del 2003*, nonché a quelle titolari delle autorizzazioni di cui all'*articolo 46 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 novembre 2007, n. 222*. Per le finalità relative al presente comma, il decreto di cui al comma 3 è adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

5. Le garanzie, reali e personali e di qualunque altra natura incluse le cessioni di credito a scopo di garanzia che assistono le obbligazioni e i titoli di debito possono essere costituite in favore dei sottoscrittori o anche di un loro rappresentante che sarà legittimato a esercitare in nome e per conto dei sottoscrittori tutti i diritti, sostanziali e processuali, relativi alle garanzie medesime.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo non pregiudicano quanto previsto all'articolo 194, comma 12, del presente codice, in relazione alla facoltà del contraente generale di emettere obbligazioni secondo quanto ivi stabilito.

Art. 186 *Privilegio sui crediti*

1. I crediti dei soggetti che finanziano o rifinanziano, a qualsiasi titolo, anche tramite la sottoscrizione di obbligazioni e titoli simili, la realizzazione di lavori pubblici, di opere di interesse pubblico o la gestione di pubblici servizi hanno privilegio generale, ai sensi degli articoli 2745 e seguenti del codice civile, sui beni mobili, ivi inclusi i crediti, del concessionario e delle società di progetto che siano concessionarie o affidatarie di contratto di partenariato pubblico privato o contraenti generali, ai sensi dell'articolo 194. ⁽¹²¹⁾

2. Il privilegio, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto. Nell'atto devono essere esattamente descritti i finanziatori originari dei crediti, il debitore, l'ammontare in linea capitale del finanziamento o della linea di credito, nonché gli elementi che costituiscono il finanziamento.

3. L'opponibilità ai terzi del privilegio sui beni è subordinata alla trascrizione, nel registro indicato dall'articolo 1524, comma 2, del codice civile, dell'atto dal quale il privilegio risulta. Della costituzione del privilegio è dato avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana; dall'avviso devono risultare gli estremi della avvenuta trascrizione. La trascrizione e la pubblicazione devono essere effettuate presso i competenti uffici del luogo ove ha sede l'impresa finanziata.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1153 del codice civile, il privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto dello stesso dopo la trascrizione prevista dal comma 3. Nell'ipotesi in cui non sia possibile far valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo.

(121) Comma così corretto da *Comunicato 15 luglio 2016*, pubblicato nella G.U. 15 luglio 2016, n. 164.

Art. 187 *Locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità*

1. Per la realizzazione, l'acquisizione ed il completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità i committenti tenuti all'applicazione del presente codice possono avvalersi anche del contratto di locazione finanziaria, che costituisce appalto pubblico di lavori, salvo che questi ultimi abbiano un carattere meramente accessorio rispetto all'oggetto principale del contratto medesimo.

2. Nei casi di cui al comma 1, il bando, ferme le altre indicazioni previste dal presente codice, determina i requisiti soggettivi, funzionali, economici, tecnico-realizzativi ed organizzativi di partecipazione, le caratteristiche tecniche ed estetiche dell'opera, i costi, i tempi e le garanzie dell'operazione, nonché i parametri di valutazione tecnica ed economico-finanziaria dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

3. L'offerente di cui al comma 2 può essere anche una associazione temporanea costituita dal soggetto finanziatore e dal soggetto realizzatore, responsabili,

ciascuno, in relazione alla specifica obbligazione assunta, ovvero un contraente generale. In caso di fallimento, inadempimento o sopravvenienza di qualsiasi causa impeditiva all'adempimento dell'obbligazione da parte di uno dei due soggetti costituenti l'associazione temporanea di imprese, l'altro può sostituirlo, con l'assenso del committente, con altro soggetto avente medesimi requisiti e caratteristiche. ⁽¹²²⁾

4. L'adempimento degli impegni della stazione appaltante resta in ogni caso condizionato al positivo controllo della realizzazione e dalla eventuale gestione funzionale dell'opera secondo le modalità previste.

5. Il soggetto finanziatore, autorizzato ai sensi del *decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*, e successive modificazioni, deve dimostrare alla stazione appaltante che dispone, se del caso avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche in associazione temporanea con un soggetto realizzatore, dei mezzi necessari ad eseguire l'appalto. L'offerente può anche essere un contraente generale.

6. La stazione appaltante pone a base di gara almeno un progetto di fattibilità. L'aggiudicatario provvede alla predisposizione dei successivi livelli progettuali e all'esecuzione dell'opera. ⁽¹²²⁾

7. L'opera oggetto del contratto di locazione finanziaria può seguire il regime di opera pubblica ai fini urbanistici, edilizi ed espropriativi; l'opera può essere realizzata su area nella disponibilità dell'aggiudicatario.

(122) Comma così corretto da *Comunicato 15 luglio 2016*, pubblicato nella G.U. 15 luglio 2016, n. 164.

Art. 188 *Contratto di disponibilità*

1. L'affidatario del contratto di disponibilità è retribuito con i seguenti corrispettivi, soggetti ad adeguamento monetario secondo le previsioni del contratto:

a) un canone di disponibilità, da versare soltanto in corrispondenza alla effettiva disponibilità dell'opera; il canone è proporzionalmente ridotto o annullato nei periodi di ridotta o nulla disponibilità della stessa per manutenzione, vizi o qualsiasi motivo non rientrante tra i rischi a carico dell'amministrazione aggiudicatrice ai sensi del comma 3; ⁽¹²³⁾

b) l'eventuale riconoscimento di un contributo in corso d'opera, comunque non superiore al cinquanta per cento del costo di costruzione dell'opera, in caso di trasferimento della proprietà dell'opera all'amministrazione aggiudicatrice;

c) un eventuale prezzo di trasferimento, parametrato, in relazione ai canoni già versati e all'eventuale contributo incorso d'opera di cui alla precedente lettera b), al valore di mercato residuo dell'opera, da corrispondere, al termine del contratto, in caso di trasferimento della proprietà dell'opera all'amministrazione aggiudicatrice.

2. L'affidatario assume il rischio della costruzione e della gestione tecnica dell'opera per il periodo di messa a disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice. Il contratto determina le modalità di ripartizione dei rischi tra le

parti, che possono comportare variazioni dei corrispettivi dovuti per gli eventi incidenti sul progetto, sulla realizzazione o sulla gestione tecnica dell'opera, derivanti dal sopravvenire di norme o provvedimenti cogenti di pubbliche autorità. Salvo diversa determinazione contrattuale e fermo restando quanto previsto dal comma 5, i rischi sulla costruzione e gestione tecnica dell'opera derivanti da mancato o ritardato rilascio di autorizzazioni, pareri, nulla osta e ogni altro atto di natura amministrativa sono a carico del soggetto aggiudicatore. ⁽¹²⁴⁾

3. Il bando di gara è pubblicato con le modalità di cui all'articolo 72 ovvero di cui all'articolo 36, comma 9, secondo l'importo del contratto, ponendo a base di gara il progetto di fattibilità tecnico ed economica predisposto dall'amministrazione aggiudicatrice, che indica, in dettaglio, le caratteristiche tecniche e funzionali che deve assicurare l'opera costruita e le modalità per determinare la riduzione del canone di disponibilità, nei limiti di cui al comma 6. Le offerte devono contenere un progetto di fattibilità rispondente alle caratteristiche indicate in sede di gara e sono corredate dalla garanzia di cui all'articolo 93; il soggetto aggiudicatario è tenuto a prestare la cauzione definitiva di cui all'articolo 103. Dalla data di inizio della messa a disposizione da parte dell'affidatario è dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla messa a disposizione dell'opera, da prestarsi nella misura del dieci per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'articolo 103; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale. L'amministrazione aggiudicatrice valuta le offerte presentate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 95. Il bando indica i criteri, secondo l'ordine di importanza loro attribuita, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse offerte. Gli oneri connessi agli eventuali espropri sono considerati nel quadro economico degli investimenti e finanziati nell'ambito del contratto di disponibilità. ⁽¹²⁴⁾

4. Al contratto di disponibilità si applicano le disposizioni previste dal presente codice in materia di requisiti generali di partecipazione alle procedure di affidamento e di qualificazione degli operatori economici.

5. Il progetto definitivo, il progetto esecutivo e le eventuali varianti in corso d'opera sono redatti a cura dell'affidatario; l'affidatario ha la facoltà di introdurre le eventuali varianti finalizzate ad una maggiore economicità di costruzione o gestione, nel rispetto del progetto di fattibilità tecnica-economica e delle norme e provvedimenti di pubbliche autorità vigenti e sopravvenuti; il progetto definitivo, il progetto esecutivo e le varianti in corso d'opera sono ad ogni effetto approvati dall'affidatario, previa comunicazione all'amministrazione aggiudicatrice la quale può, entro trenta giorni, motivatamente opporsi ove non rispettino il capitolato prestazionale e, ove prescritto, alle terze autorità competenti. Il rischio della mancata o ritardata approvazione da parte di terze autorità competenti della progettazione e delle eventuali varianti è a carico dell'affidatario. L'amministrazione aggiudicatrice può attribuire all'affidatario il ruolo di autorità espropriante ai sensi del testo unico di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327*. ⁽¹²⁴⁾

6. L'attività di collaudo, posta in capo alla stazione appaltante, verifica la realizzazione dell'opera al fine di accertare il puntuale rispetto del capitolato prestazionale e delle norme e disposizioni cogenti e può proporre all'amministrazione aggiudicatrice, a questi soli fini, modificazioni, varianti e rifacimento di lavori eseguiti ovvero, sempre che siano assicurate le caratteristiche funzionali essenziali, la riduzione del canone di disponibilità. Il contratto individua,

anche a salvaguardia degli enti finanziatori e dei titolari di titoli emessi ai sensi dell'articolo 186 del presente codice, il limite di riduzione del canone di disponibilità superato il quale il contratto è risolto. L'adempimento degli impegni dell'amministrazione aggiudicatrice resta in ogni caso condizionato al positivo controllo della realizzazione dell'opera e dalla messa a disposizione della stessa secondo le modalità previste dal contratto di disponibilità.

(123) Lettera così corretta da *Comunicato 15 luglio 2016*, pubblicato nella G.U. 15 luglio 2016, n. 164.

(124) Comma così corretto da *Comunicato 15 luglio 2016*, pubblicato nella G.U. 15 luglio 2016, n. 164.

Art. 189 *Interventi di sussidiarietà orizzontale*

1. Le aree riservate al verde pubblico urbano e gli immobili di origine rurale, riservati alle attività collettive sociali e culturali di quartiere, con esclusione degli immobili ad uso scolastico e sportivo, ceduti al comune nell'ambito delle convenzioni e delle norme previste negli strumenti urbanistici attuativi, comunque denominati, possono essere affidati in gestione, per quanto concerne la manutenzione, con diritto di prelazione ai cittadini residenti nei comprensori oggetto delle suddette convenzioni e su cui insistono i suddetti beni o aree, nel rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza e parità di trattamento. A tal fine i cittadini residenti costituiscono un consorzio del comprensorio che raggiunga almeno il 66 per cento della proprietà della lottizzazione. Le regioni e i comuni possono prevedere incentivi alla gestione diretta delle aree e degli immobili di cui al presente comma da parte dei cittadini costituiti in consorzi anche mediante riduzione dei tributi propri.

2. Per la realizzazione di opere di interesse locale, gruppi di cittadini organizzati possono formulare all'ente locale territoriale competente proposte operative di pronta realizzabilità, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti o delle clausole di salvaguardia degli strumenti urbanistici adottati, indicandone i costi ed i mezzi di finanziamento, senza oneri per l'ente medesimo. L'ente locale provvede sulla proposta, con il coinvolgimento, se necessario, di eventuali soggetti, enti ed uffici interessati fornendo prescrizioni ed assistenza. Gli enti locali possono predisporre apposito regolamento per disciplinare le attività ed i processi di cui al presente comma. ⁽¹²⁵⁾

3. Decorsi due mesi dalla presentazione della proposta, la proposta stessa si intende respinta. Entro il medesimo termine l'ente locale può, con motivata delibera, disporre l'approvazione delle proposte formulate ai sensi del comma 2, regolando altresì le fasi essenziali del procedimento di realizzazione e i tempi di esecuzione. La realizzazione degli interventi di cui ai commi da 2 a 5 che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle disposizioni di legge vigenti. Si applicano in particolare le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*.

4. Le opere realizzate sono acquisite a titolo originario al patrimonio indisponibile dell'ente competente.

5. La realizzazione delle opere di cui al comma 2 non può in ogni caso dare luogo ad oneri fiscali ed amministrativi a carico del gruppo attuatore, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto. Le spese per la formulazione delle proposte e la realizzazione delle opere sono, fino alla attuazione del federalismo fiscale, ammesse in detrazione dall'imposta sul reddito dei soggetti che le hanno sostenute, nella misura del 36 per cento, nel rispetto dei limiti di ammontare e delle modalità di cui all'articolo 1 della *legge 27 dicembre 1997, n. 449* e relativi provvedimenti di attuazione, e per il periodo di applicazione delle agevolazioni previste dal medesimo articolo 1. Successivamente, ne sarà prevista la detrazione dai tributi propri dell'ente competente.

6. Restano ferme le disposizioni recate dall'*articolo 43*, commi 1, 2, e 3 della *legge 27 dicembre 1997, n. 449*, in materia di valorizzazione e incremento del patrimonio delle aree verdi urbane.

(125) Comma così corretto da *Comunicato 15 luglio 2016*, pubblicato nella G.U. 15 luglio 2016, n. 164.

Art. 190 *Baratto amministrativo*

1. Gli enti territoriali possono definire con apposita delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di contratti di partenariato sociale, sulla base di progetti presentati da cittadini singoli o associati, purché individuati in relazione ad un preciso ambito territoriale. I contratti possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze o strade, ovvero la loro valorizzazione mediante iniziative culturali di vario genere, interventi di decoro urbano, di recupero e riuso con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati. In relazione alla tipologia degli interventi, gli enti territoriali individuano riduzioni o esenzioni di tributi corrispondenti al tipo di attività svolta dal privato o dalla associazione ovvero comunque utili alla comunità di riferimento in un'ottica di recupero del valore sociale della partecipazione dei cittadini alla stessa.

Art. 191 *Cessione di immobili in cambio di opere*

1. Il bando di gara può prevedere a titolo di corrispettivo, totale o parziale, il trasferimento all'affidatario della proprietà di beni immobili appartenenti all'amministrazione aggiudicatrice, già indicati nel programma triennale per i lavori o nell'avviso di pre informazione per i servizi e le forniture e che non assolvono più, secondo motivata valutazione della amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, funzioni di pubblico interesse.

2. Possono formare oggetto di trasferimento anche i beni immobili già inclusi in programmi di dismissione, purché prima della pubblicazione del bando o avviso per l'alienazione, ovvero se la procedura di dismissione ha avuto esito negativo.

3. Il bando di gara può prevedere che il trasferimento della proprietà dell'immobile e la conseguente immissione in possesso dello stesso avvengano in un momento anteriore a quello dell'ultimazione dei lavori, previa presentazione di idonea polizza fideiussoria per un valore pari al valore dell'immobile medesimo. La garanzia fideiussoria, rilasciata con le modalità previste per il rilascio della cauzione provvisoria, prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione è progressivamente svincolata con le modalità previste con riferimento alla cauzione definitiva.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.

Puglia

L.R. 30-11-2000 n. 21

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di salute umana e di sanità veterinaria.

Pubblicata nel B.U. Puglia 13 dicembre 2000, n. 147.

Art. 13

Funzioni dei comuni.

1. Sono di competenza dei comuni, che le esercitano nel rispettivo territorio:

a) ogni funzione in materia di medicina veterinaria attribuita ai comuni dalle leggi dello Stato e della Regione;

b) le funzioni in materia autorizzativa di igiene degli alimenti e delle bevande, demandate alla competenza regionale dal *decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327*, per quanto riguarda i prodotti di origine animale;

c) il riconoscimento, previsto dall'*articolo 16 della legge regionale 3 aprile 1995, n. 12* «Interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo», dei danni al patrimonio zootecnico causati da cani randagi; il comune, previo accertamento del servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, liquida un contributo in favore del danneggiato nel rispetto della legge 2 giugno 1998, n. 218;

d) gli interventi d'urgenza in caso di emergenza di sanità o igiene veterinaria a carattere esclusivamente locale che spettano al Sindaco, il quale adotta le relative ordinanze contingibili ed urgenti quale rappresentante della comunità locale. Si applica negli altri casi il disposto dell'*articolo 117, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998*.

Art. 14

Funzioni delle aziende sanitarie locali.

Sono di competenza delle aziende sanitarie locali:

a) le indagini epizootologiche su base locale e la tutela igienico-sanitaria degli allevamenti e dell'ambiente;

b) l'attuazione dei programmi di educazione sanitaria in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria nei confronti degli operatori del settore;

c) la vigilanza sulla vendita degli animali e sui locali ad essa adibiti, sulle stalle di sosta, sui mercati, fiere ed esposizioni di animali, sui pubblici abbeveratoi, sulle sardigne, sui concentramenti di animali e sulla raccolta e lavorazione degli avanzi animali;

d) la vigilanza sulle stazioni di monta, sugli impianti per la fecondazione artificiale e sugli ambulatori per la cura della sterilità degli animali;

e) la vigilanza sul trasporto degli animali e dei prodotti e avanzi animali, nonché sullo spostamento degli animali per ragioni di pascolo;

f) la vigilanza sui trattamenti immunizzanti e sulle inoculazioni diagnostiche in campo veterinario;

g) la tutela igienico-sanitaria dei mangimi per l'alimentazione zootecnica;

h) la vigilanza sulla protezione degli animali e sulla utilizzazione degli stessi per esperimenti scientifici;

i) la vigilanza e il controllo per la repressione dell'impiego di sostanze non consentite, comprese quelle ormonali e antiormonali, quali fattori di crescita o di neutralizzazione sessuale di animali, destinate all'alimentazione umana;

j) la vigilanza sui farmaci per uso veterinario e sul loro impiego negli animali;

k) la vigilanza sull'utilizzazione dei prodotti di origine animale per la produzione opoterapica;

l) le funzioni di cui all'*articolo 7, lettera b), della legge 23 dicembre 1978, n. 833*;

m) le funzioni in materia di attività di medicina veterinaria per il miglioramento e l'intervento zootecnico, nonché di servizio diagnostico delle malattie trasmissibili degli animali, demandate alla competenza regionale dall'*articolo 66, lettera d), del decreto del Presidente della repubblica 24 luglio 1977, n. 616*;

n) la vigilanza e il controllo veterinario degli alimenti di origine animale e dei relativi derivati nelle fasi di produzione, trasformazione, deposito, trasporto, commercializzazione;

o) la lotta al randagismo e la tenuta dell'anagrafe canina;

p) l'attuazione dei piani di profilassi delle malattie degli animali trasmissibili all'uomo e la vigilanza sulla esecuzione di piani di profilassi delle parassitosi gestiti da enti pubblici o privati;

q) la profilassi delle zoonosi e delle altre malattie infettive e infestive degli animali soggetti a misure di polizia veterinaria;

r) il rilascio del nulla-osta sanitario alla concessione demaniale e ad ogni autorizzazione inerente l'esercizio degli impianti di molluschicoltura, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 343 del 1996;

s) l'espressione del parere sanitario per l'abbattimento di animali sieronegativi in allevamenti infetti, ai sensi del *D.M. 15 dicembre 1995, n. 592* del Ministro della sanità e del *D.M. 12 agosto 1997, n. 429* del Ministro della sanità;

t) ogni altra funzione in materia di medicina veterinaria attribuita alle aziende sanitarie locali da leggi comunitarie, statali e regionali.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il

giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.

Puglia

L.R. 9-8-2006 n. 26

Interventi in materia sanitaria.

Pubblicata nel B.U. Puglia 11 agosto 2006, n. 104.

Art. 2

Interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo.

1. Alla *legge regionale 3 aprile 1995, n. 12* (Interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 dell'articolo 3 è inserito il seguente:

"1-bis) L'anagrafe canina di ogni AUSL deve essere informatizzata e centralizzata a livelli regionale, con attuazione di un sistema unitario di gestione ed elaborazione dati di anagrafe canina informatizzata regionale denominata ACIR.";

b) al comma 2 dell'articolo 5 sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: "A tal fine i Servizi veterinari delle AUSL, servendosi di strutture proprie o regolarmente accreditate, effettuano interventi chirurgici di sterilizzazione, individuati nella ovariostomia per le femmine e nella orchiectomia per i maschi, sugli animali randagi presenti nel territorio. Le autorità sanitarie locali possono disporre la reimmissione sul territorio di provenienza degli animali sottoposti a preventivo intervento di sterilizzazione. Il Comune provvede a effettuare una polizza per eventuali danni";

c) al comma 2 dell'articolo 12 è aggiunta, infine, la seguente lettera:

"e-bis) un rappresentante individuato dall'Associazione nazionale dei Comuni italiani della Regione Puglia.";

d) il comma 2 dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:

"2. Per il conseguimento della qualifica di cui al comma 1 i soggetti interessati devono frequentare con esito positivo uno specifico corso di addestramento istituito e attuato dalle AUSL, previa autorizzazione della Giunta regionale la quale determina criteri, modalità e tempi di attuazione.";

e) il comma 4 dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:

"4. È istituito presso il competente Settore dell'Assessorato alle politiche della salute il registro delle guardie zoofile regionali".

2. Ai fini della tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo sono assunte le seguenti iniziative:

a) i canili, le pensioni e gli allevamenti per cani devono rispettare gli stessi criteri tecnici previsti per la costruzione e il risanamento dei rifugi. Il limite massimo di capienza dei rifugi e delle strutture a questi assimilate non può

comunque superare le duecento unità di animali con esclusione di moduli contigui fatte salve le strutture a oggi autorizzate che opereranno a esaurimento;

b) costituzione di tavoli politici e tecnici per il monitoraggio del fenomeno del randagismo e l'individuazione delle azioni necessarie, la cui composizione deve prevedere anche la partecipazione delle componenti presenti nella Commissione regionale;

b-bis. In deroga a quanto previsto dalla lettera a), i comuni singoli o associati possono realizzare, in considerazione di esigenze specifiche, rifugi con capienza superiore alle duecento unità, previo parere favorevole del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente e a condizione che posseggano o realizzino un canile sanitario anche consortile e che la gestione di tali strutture sia conforme a quanto previsto dagli articoli. 8 e 9 della *legge regionale 3 aprile 1995, n. 12* (Interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo) ⁽²⁾.

(2) Lettera aggiunta dall'*art. 3, comma 41, L.R. 31 dicembre 2007, n. 40*.

L.R. 31 dicembre 2007, n. 40 ⁽¹⁾.

Disposizioni per la formazione del bilancio previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia

Art.3

Disposizioni varie.

41. All'*articolo 2, comma 2, della L.R. n. 26/2006* è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"b-bis. In deroga a quanto previsto dalla lettera a), i comuni singoli o associati possono realizzare, in considerazione di esigenze specifiche, rifugi con capienza superiore alle duecento unità, previo parere favorevole del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente e a condizione che posseggano o realizzino un canile sanitario anche consortile e che la gestione di tali strutture sia conforme a quanto previsto dagli articoli. 8 e 9 della *legge regionale 3 aprile 1995, n. 12* (Interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo)".

Puglia

L.R. 25-2-2010 n. 4

Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali.

Pubblicata nel B.U. Puglia 2 marzo 2010, n. 40 suppl.

L.R. 25 febbraio 2010, n. 4 ⁽¹⁾.

Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali ⁽²⁾.

(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 2 marzo 2010, n. 40 suppl.

(2) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 12 dicembre 2011, n. 2814*.

Art. 44

Divieto conferimento animali.

1. È fatto divieto di conferire animali in strutture di cui agli *articoli 8 e 9 della legge regionale 3 aprile 1995, n. 12* (Interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo), ubicate fuori regione e al di fuori del comprensorio competente per ASL visto l'*articolo 5 della legge regionale 22 agosto 1989, n. 13* (Norme concernenti la materia veterinaria), il quale stabilisce che le funzioni in materia veterinaria, non espressamente attribuite alla competenza dello Stato o della Regione, sono esercitate dai comuni, che si avvalgono delle rispettive unità sanitarie locali.

Art. 45

Integrazione dell'articolo 14 della L.R. n. 12/1995.

1. All'*articolo 14 della L.R. n. 12/1995* è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“2-bis. Il ricovero e la custodia dei cani sono assicurati dai comuni mediante apposite strutture; la gestione è esercitata in proprio o affidata in concessione, previa formale convenzione, alle associazioni protezionistiche o animaliste iscritte all'albo regionale depositato presso l'Assessorato alle politiche della salute.”



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 25 del 18/02/2015

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 gennaio 2015, n. 32

Deliberazione della Giunta Regionale 2 dicembre 1995, n. 6082 "Criteri per la costruzione o risanamento dei canili sanitari (ex art. 8 L.R. n. 12/95) e per la realizzazione dei rifugi (ex art. 9 L.R. n. 12/95) - Recepimento. Modifiche.

L'Assessore al Welfare, Donato PENTASSUGLIA, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio di Sanità Veterinaria del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione, confermata dal Dirigente dello stesso Servizio, riferisce quanto segue.

La legge 14 agosto 1991 n. 281- Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo- ed il suo recepimento da parte della Regione Puglia con la Legge regionale 3 aprile 1995 n. 12- Interventi per la tutela di animali di affezione e prevenzione del randagismo- hanno dispone per ciascun Comune l'obbligo di possedere un canile sanitario, dotato di un numero limitato di posti-cane (in genere una decina) per porre in osservazione per alcuni giorni i cani appena accalappiati.

Con Deliberazione della Giunta Regionale 18 marzo 1996 n 755 "legge regionale 3 aprile 1995 n. 12: Adempimenti: rifugi per cani, canili sanitari e tariffario" è fatto inoltre obbligo a ciascun Comune di dotarsi di almeno un rifugio, da gestire in proprio o da una associazione animalista iscritta all'albo regionale (di cui all'art. 13 della stessa legge), in cui ospitare i cani in via definitiva e destinati ad un eventuale affidamento.

Con Deliberazione della Giunta Regionale 2 dicembre 1995, n. 6082 "Criteri per la costruzione o risanamento dei canili sanitari (ex art. 8 L.R. n. 12/95) e per la realizzazione dei rifugi (ax art. 9 L.R. n. 12/95) - Recepimento" la Giunta ha emanato i parametri per la realizzazione dei canili sanitari e dei rifugi.

Nella stessa venivano accordate delle deroghe ai criteri imposti per l'edificazione dei rifugi nel caso fossero costruite strutture a stabulazione libera, in ampi spazi debitamente recitati, insistente su suolo agricolo, purché fossero comunque garantiti agli animali idonei sistemi di ricovero, di foraggiamento e di abbeveraggio.

I criteri derogati erano i seguenti:

- Superficie minima per capo: mq 30
- Numero massimo di esemplari per impianto: 30 esemplari, suddivisi in quattro recinti
- Dotazione di almeno n 3 box individuali di mq 4 di cui chiusi 2 e mq 2 scoperti X m2 di altezza
- Numero massimo di esemplari per impianto; n. 30 esemplari, suddivisi in quattro recinti.

Con l'articolo 2 della Legge Regionale 26/06 questa Amministrazione è intervenuta modificando la Legge Regionale 12/95 prevedendo:

- L'istituzione della Anagrafe canina informatizzata regionale;

- La sterilizzazione chirurgica da parte dei Servizi veterinari delle ASL per tutti i soggetti catturati dal territorio (maschi e femmine);
- Il vincolo per le strutture di ricovero sia pubbliche che private di 200 posti;
- Ed in ultimo la possibilità dei Sindaci di reimmettere sul territorio i soggetti catturati sterilizzati e sottoposti a trattamenti profilattici.

Gli artt. 44 e 45 della L.R. 4/2010 hanno previsto le seguenti le modifiche alla L.R. 12/95:

- l'obbligo, in via esclusiva, dei Comuni di realizzare apposite strutture, necessariamente gestite in proprio o tramite associazioni protezionistiche e/o animaliste iscritte ad uno specifico albo regionale,
- il divieto di ricovero dei cani in strutture private convenzionate,
- il divieto di conferire i suddetti animali in strutture fuori dei comprensori delle singole ASL o extraregionali

Con nota prot. n. 182576 del 10/12/2014 l'assessore all'Ambiente Salute e Qualità della Vita del Comune di Taranto ha rappresentato la difficoltà a conformarsi ai requisiti previsti per i rifugi a stabulazione libera di cui alla DGR 6082/95

Si propone, quindi, alla Giunta Regionale, al fine di coadiuvare le Amministrazioni Locali nell'ottimizzare le spese derivanti dalla gestione del randagismo salvaguardando contestualmente il benessere degli animali ospitati, di modificare il quarto capoverso del paragrafo "Criteri per la realizzazione dei Rifugi" della Deliberazione della Giunta Regionale 2 dicembre 1995, n. 6082 "Criteri per la costruzione o risanamento dei canili sanitari (ex art. 8 L.R. n. 12/95) e per la realizzazione dei rifugi (ax art. 9 L.R. n. 12/95)- Recepimento" così riportato nell'allegato 1.

Copertura finanziaria ai sensi della L.R. n.28/01 e S.M.I.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della G.R. ai sensi dell'art. 4, 4° comma, lettera K) della L.R. n. 7/97;

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto deliberativo.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Servizio;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di fare propria la relazione dell'Assessore proponente il presente provvedimento, che qui si intende integralmente riportata;

- di prendere atto e di approvare l'allegato 1 "Requisiti strutturali e funzionali per i canili sanitari e rifugi di nuova costruzione e ristrutturazione/adeguamento delle strutture preesistenti" quale modifica del quarto capoverso del paragrafo "Criteri per la realizzazione dei Rifugi" della Deliberazione della Giunta Regionale 2 dicembre 1995, n. 6082 "Criteri per la costruzione o risanamento dei canili sanitari (ex art. 8

L.R. n. 12/95) e per la realizzazione dei rifugi (ax art. 9 L.R. n. 12/95) - Recepimento”;

- Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. 13/94.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia Dott. Nichi Vendola

PARTE SECONDA

*Deliberazioni del Consiglio Regionale e della Giunta***DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**
18 marzo 1996, n. 755**Legge regionale 3 aprile 1995 n. 12: Adempimenti:
Rifugi per cani, canili sanitari e tariffario.**

LA GIUNTA

Omissis

DELIBERA

- di stabilire, ai sensi dell'art. 9, comma primo della L.R. 12/95, che ogni Comune può costruire rifugi per cani secondo le esigenze del proprio territorio;
- di stabilire che il Comune in cui insiste una popolazione canina che superi di gran lunga il tetto delle 200 unità di cani, può progettare e costruire più di un rifugio nel proprio ambito territoriale oltre a canili sanitari proporzionati alla effettiva esigenza del proprio territorio;
- di determinare in L. 4.000 (quattromila) giornaliere la tariffa per l'anno 1996 per i cani con regolare proprietario ospitati presso rifugi, ai sensi dell'art. 9, comma quinto della L.R. 12/95;
- di determinare, inoltre, in L. 365.000 annue, la misura del contributo di mantenimento a carico dei proprietari dei cani che intendano rinunciare al proprio cane per ospitarlo nei rifugi, ai sensi dell'art. 11, comma secondo della L.R. 12/95.
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della lettera a) dell'art. 6 della L.R. 12-4-94, n. 13;

Il Presidente della Giunta Regionale
Distaso
Il Segretario della Giunta Regionale
Donno

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1
aprile 1996, n. 1292

Liquidazione concorso nel pagamento degli interessi all'Istituto di Credito "Banco di Napoli di Brindisi" sul finanziamento decennale a tasso agevolato ai sensi della legge n. 31/91 - art. 4 - stipulato con la ditta Amatulli Gennaro di Conversano.

Assente, l'Assessore all'agricoltura, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio, confermata dal Dirigente responsabile del settore, riferisce: il V. Presidente:

La legge n. 31 del 30-1-1991 (che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge n. 367 del 6-12-1990) ed in particolare l'art. 4 prevede, fra l'altro, la concessione del concorso nel pagamento degli interessi sul finanziamento decennale a tasso agevolato per il consolidamento delle esposizioni debitorie delle aziende agricole danneggiate dalla siccità 1989/90.

La circolare ministeriale n. 242/F del 26-2-1991 fornisce chiarimenti e detta disposizioni in ordine an-

che all'applicazione del precitato articolo 4 della legge 31/91.

La deliberazione del Consiglio regionale n. 53 del 9-7-1991, esecutiva, ha definito i criteri e le modalità per l'attuazione della norma in questione.

Sulla base del parere istruttorio emesso dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Brindisi (acquisito agli atti dell'Assessorato regionale all'agricoltura), la Giunta regionale ha adottato in data 17-07-92 la delibera n. 4431 con la quale è stato concesso il concorso regionale nel pagamento degli interessi di preammortamento e di ammortamento sui finanziamenti decennali da porre in essere da parte dell'Istituto di credito prescelto dal richiedente.

Con la precitata delibera n. 4431/92 è stata anche impegnata la somma complessiva di L. 85.473.619, quale concorso presunto di interessi di preammortamento sui finanziamenti decennali, con imputazione al cap. 0114056/91.

Con apposito nulla-osta assessorile (successivo all'esecutività della citata delibera di Giunta) è stato informato l'Istituto di credito e la ditta interessata della concessione del concorso sugli interessi relativi ai finanziamenti decennali di consolidamento e del contestuale impegno della presunta rata di concorso negli interessi.

L'Istituto di credito "Banco di Napoli di Brindisi" ha perfezionato l'operazione relativa al nulla-osta emesso a favore della ditta riportata nell'elenco allegato, trasmettendo all'Assessorato i relativi atti comprensivi della quantificazione del concorso pubblico negli interessi.

Adempimenti contabili di cui alla legge regionale n. 17/77 e successive modifiche ed integrazioni:

Le somme sono state assegnate dallo Stato con il D.M. n. 568 del 29-11-1991 e accreditate con reversale n. 14114 del 30-12-1991 (acquisito anche agli atti dell'Assessorato al Bilancio e Ragioneria).

Pertanto, si può procedere alla liquidazione a favore dell'Istituto di credito "Banco di Napoli di Brindisi", per l'importo di L. 32.174.590 finalizzata a pagare le rate scadenti al 31-12-95 e al 30-6-96 di concorso negli interessi di preammortamento quale risulta dai documenti contabili prodotti dall'Istituto stesso (acquisiti agli atti dell'Assessorato all'agricoltura) ed esposti nel prospetto allegato, parte integrante del presente provvedimento. Tale somma va imputata per L. 32.174.590 sull'impegno assunto a favore degli Istituti di credito Banco di Napoli di Brindisi.

Si dà atto che la liquidazione della somma di L. 32.174.590 fa carico all'impegno assunto con la deliberazione n. 4431/92 sul capitolo 0114056/91.

LA GIUNTA

- Udita la relazione;
- Vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento da parte dei dirigenti responsabili per competenza in materia, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
- Ad unanimità di voti espressi nei termini di legge;

riore a quello riconosciuto congruo dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura (art. 4, terzo comma), nonché nella previsione, in caso di più confinanti che intendano esercitare il diritto di prelazione, dell'esclusiva competenza dell'ente di riforma a scegliere il soggetto preferito, appunto «avuto riguardo alla migliore ripartizione del fondo ai fini dell'accorpamento con i terreni confinanti» (art. 4, sesto comma).

2.4. — Si è allora in presenza di una disciplina peculiare, in sé compiuta e marcatamente autonoma rispetto a quella della prelazione agraria ordinaria, nella quale viceversa non viene in considerazione la tutela delle rilevate particolari finalità istituzionali, che hanno come loro esponentiale un soggetto assente nella comune disciplina agraria, qual è l'ente di riforma. Il che spiega come la legge n. 379 del 1967 non faccia riferimento alcuno agli istituti tipici della prelazione agraria in favore del coltivatore diretto, sebbene questa fosse stata già positivamente disciplinata dalla preesistente legge n. 590 del 1965; e come, del pari, nel successivo intervento operato dalla legge n. 817 del 1971 — inteso ad ampliare il novero dei soggetti titolari del diritto di prelazione agraria mediante l'inclusione, pur se in rapporto di postergazione, dei proprietari dei fondi confinanti — non sia stato previsto alcun collegamento con la vigente disciplina della prelazione qui in esame.

2.5. — Del resto, questa Corte ha già avuto occasione di rilevare come detta legge, in coerenza col sistema emergente dagli artt. 41, 42, 44 e 47 Cost., abbia creato uno «statuto proprietario differenziato», che si incentra non solo sul divieto di frazionamento delle unità poderali costituite dagli enti di riforma fondiaria, ma anche sull'esigenza, conseguita al processo d'industrializzazione dell'agricoltura sopravvenuto dopo il 1950, di un loro accorpamento al fine della conservazione delle aziende con dimensioni ottimali (v. sentenze n. 233 del 1991 e n. 103 del 1985). Donde la preferenza accordata, in sede di prelazione, ai coltivatori diretti proprietari confinanti dei fondi di riforma oggetto di alienazione, i quali — è il caso di aggiungere — hanno preso parte all'opera pubblica di redenzione del latifondo, sopportandone i relativi oneri, obblighi e sacrifici.

2.6. — Ne discende, chiaramente, che non è configurabile la ingiustificata disparità di trattamento, con riguardo alla quale il collegio rimettente sospetta la violazione del principio d'eguaglianza.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, quarto comma, della legge 29 maggio 1967, n. 379 (Modificazioni alle norme sulla riforma fondiaria), e 19, primo comma, della legge Regione Puglia 11 marzo 1988, n. 11 (Norme relative alle funzioni, agli organi e alla organizzazione ammi-

nistrativa dell'Ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia), sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Foggia, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1996.

F.to: Renato GRANATA, Presidente
Cesare RUPERTO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 27 dicembre 1996.

Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio Regionale e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 dicembre 1996, n. 7492

Art. 5, 2° c. della L.R. 12/95: Interventi per il controllo delle nascite degli animali d'affezione atti a contenere l'emergenza randagismo; Attuazione progetti connessi: Direttiva regionale.

L'Assessore alla Sanità, Dr. Michele Saccomanno, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio, confermata dal Dirigente di Settore, riferisce Ruocco:

— Come è noto il fenomeno dell'aumento del numero degli animali domestici selvatici è strettamente connesso alla capacità trofica portante dell'ambiente (approvvigionamento alimentare dall'ambiente) in cui questi animali si trovano a vivere (v. Linee guida OMS 1990/95 "gestione degli animali vaganti");

— La pluriennale esperienza del saltuario prelievo ed allontanamento dei cani vaganti dall'ambiente, ha dimostrato che questa sola misura, non accompagnata dalla concomitante bonifica e sanificazione ambientale attraverso il controllo, l'eliminazione delle discariche abusive e la corretta gestione della raccolta meccanizzata dei rifiuti solidi urbani, risulta assolutamente inefficace a contenere il fenomeno del randagismo;

— Infatti il permanere inalterato della capacità portante del territorio consente agli animali domestici vaganti - inselvatichiti che si sono sottratti all'azione di cattura di aumentare la propria fertilità accentuando così il fenomeno di autoreplicazione del randagismo le cui dimensioni, avendo superato la soglia del controllo da parte dei servizi veterinari delle ASL, hanno ormai generato "l'emergenza randagismo" con le conseguenti ricadute negative in termini di diffusione di malattie contagiose per l'uomo e di pericolo per la sua incolumità fisica.

- Peraltro la sola cattura, in realtà ormai impraticabile per carenza di strutture di ricovero, con il conseguente mantenimento "ad vitam" degli animali recuperati, risulta estremamente costosa a lungo termine per gli Enti interessati; sottraendo così risorse che impiegate in misura minore potrebbero dare migliori risultati;

- Alla luce delle evidenziate connessioni tra l'ambiente e l'animale vagante, il necessario ed urgente contenimento (per un successivo azzeramento) dell'emergenza randagismo può realizzarsi solo individuando obiettivi di mediata attuazione e di competenza eco-ambientale (quali: attivazione di interventi di sanificazione ambientale attraverso la rimozione di discariche abusive ed adeguata raccolta meccanizzata dei rifiuti solidi urbani) ed obiettivi di immediata attuazione e di competenza della prevenzione collettiva veterinaria;

- Detti obiettivi, in particolare in materia veterinaria, possono perseguirsi attraverso specifici progetti operativi coordinati dalla Regione;

- Il Servizio (Ufficio) Veter. Reg.le dell'Assessorato alla Sanità ha predisposto i seguenti progetti mirati a:

- a) attivazione di una campagna di rilevazione della stima della popolazione canina vagante presente nel territorio di ogni singolo Comune;
- b) attivazione di una campagna di educazione alla salute ed ambientale nelle scuole di ogni ordine e grado (ai sensi dell'art. 5, 1° c. della LR. 12/95);
- c) attivazione dell'anagrafe canina mediante identificazione con microchips (ai sensi della Direttiva reg.le - Delib. GR. n. 3820/96);
- d) attivazione di una campagna di sterilizzazione definitiva (e quindi chirurgica) sia dei cani di proprietà che dei cani randagi (tenuto conto per quest'ultimi della capacità ricettiva delle strutture esistenti), dei cani collettivi e dei soggetti custoditi in strutture di ricovero ed in imminente affidamento a privati;

- In merito alla limitazione delle nascite si citano i seguenti riferimenti normativi:

- a) L'art. 5, 2° c. LR. 12/95 prevede: "La Regione e le USL, attraverso i servizi veter. con la collaborazione dei medici libero-professionisti e degli enti ed associazioni zoofile e protezionistiche, promuovono la conoscenza e la diffusione dei metodi per il controllo della riproduzione degli animali di affezione. A tal fine le USL possono predisporre interventi....";
- b) L'art. 2, 1° c. Legge quadro (L. 281/91) prevede: "Il controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante la limitazione delle nascite viene effettuato, tenuto conto del progresso scientifico, presso i servizi vet. delle USL...";
- c) La Circolare Ministero Sanità n. 9 del 10-3-1992, pubblicata sulla G.U. n. 203 del 30-8-1992 ad oggetto "L. quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo" precisa, tra l'altro, che "gli interventi di controllo delle nascite e ste-

rilizzazione dei cani e gatti sono attribuiti alla competenza dei servizi vet. delle USL... Sarà opportuno che ogni USL sia dotata di ambulatorio veterinario o di una struttura assimilata, che possa offrire tutte le prestazioni ed avere il materiale di supporto per il trattamento profilattico obbligatorio previsto dalla legge";

- Alla luce della proposta espressa in merito dalla Commissione Reg.le sul randagismo (di cui all'art. 12 della LR. 12/95) istituita con Delib. GR. n. 4289/95 e tenuto conto della necessità, ormai non più dilazionabile, di contenere in una prima fase "l'emergenza randagismo" si propone la seguente Direttiva reg.le:

"Il grido di allarme lanciato dalla gran parte dei Comuni pugliesi per la sempre più consistente presenza di cani randagi (per la maggior parte "meticci") che dalle campagne si sono ormai riversati ed insediati nelle periferie dei centri urbani e per le problematiche emergenti (quali: incolumità fisica dei cittadini minacciata dalla invadenza di consistenti branchi di cani inselvatichiti; pericolo di propagazione di malattie infettive trasmissibili all'uomo) ha elevato il randagismo canino ormai al livello di "emergenza randagismo".

Detta emergenza, per la quale la Regione Puglia detiene il primato naz.le, trae origine da notevoli ritardi accumulati nel tempo con cui si sono affrontate la bonifica e la sanificazione ambientale (eliminazione discariche abusive e razionale gestione della raccolta meccanizzata dei rifiuti solidi urbani) da una parte e gli interventi di prevenzione del randagismo dall'altra.

A tal proposito si rammenta che la LR. 12/95 è entrata in vigore dopo ben quattro anni dalla legge quadro 281/91 e che la Regione Puglia ha approvato gli interventi previsti dalla normativa naz.le e reg.le soltanto a partire dal 1995 (quindi con notevole ritardo rispetto alle altre Regioni che ancor prima della normativa quadro hanno affrontato le problematiche connesse al fine di evitare l'emergenza randagismo).

È rilevante considerare a proposito che i canili sanitari (di diretta ed esclusiva gestione comunale e con obbligo per la stessa amm.ne di prevedere sufficienti stanziamenti nel bilancio per la manutenzione di dette strutture di ricovero) sono nel territorio pugliese una rarità mentre i "rifugi per cani", (alla cui costruzione e gestione sono obbligati i Comuni per consentire l'accoglienza di cani provenienti dai canili sanitari e che non hanno trovato adozione) risultano, allo stato, costruiti e gestiti da privati ed alcune associazioni di volontariato (con le quali alcuni Comuni hanno provveduto, con ingenti costi, a stipulare convenzioni annuali).

Conseguente i servizi veterinari, in carenza e/o assenza di strutture di ricovero, si trovano nell'impossibilità di provvedere alla profilassi e controllo dello stato di salute dei cani randagi a garanzia della insorgenza di malattie infettive.

Al di là delle direttive reg.li già emanate e divulgate (quali: criteri per la costruzione e/o adeguamento delle strutture di ricovero; anagrafe cabina e mezzi di identificazione dell'animale - microchips; istituzione del corpo di guardie zoofile volontarie) per le quali, nell'ambito di distinte competenze, sono stati chiamati ad assolvere sia i Comuni che i serv. veter. ASL occorre ancora una volta coinvolgere i Comuni, i serv. veter. ASL e le associazioni di volontariato per l'attuazione degli interventi mirati alla limitazione delle nascite dei cani randagi (ivi compresi i cani di proprietà).

Pertanto i predetti destinatari (Comuni, USL e associazioni di vol.) vengono invitati alla puntuale osservanza di quanto di seguito stabilito:

La sterilizzazione chirurgica dei cani di sesso femminile (attraverso il metodo chirurgico della ovarioisteriectomia eseguita in locali idonei ed autorizzati) viene considerata quale mezzo di controllo definitivo delle nascite.

I servizi veterinari delle ASL opereranno d'intesa con i rappresentanti delle associazioni iscritte all'Albo reg.le di cui all'art. 13 della L.R. 12/95 per l'oculata individuazione dei cani da sottoporre a trattamento - tenuto conto della ricettività delle strutture di ricovero esistenti.

Con priorità verranno pure trattati i cani collettivi (di cui all'art. 7 della L.R. 12/95) e, tra i cani custoditi presso le strutture, quelli di imminente affidamento a privati.

Superata detta prima fase della campagna di sterilizzazione potrebbe essere utile estendere la pratica della ovarioisteriectomia a tutti i soggetti custoditi nelle strutture esistenti, fatte salve eventuali modifiche che a livello naz.le e reg.le dovessero ritenersi opportune per la riduzione dei notevoli oneri che, allo stato, restano a carico dei Comuni e delle ASL.

In detta successiva fase le ASL - nell'ambito del budget disponibile presso il Dipartimento di Prevenzione - d'intesa con i Comuni interessati e con la collaborazione delle Associazioni di volontariato - avviano progetti pilota privilegiando quelle aree che per caratteristiche orografiche-socio culturali ed economiche consentono di mettere a punto i programmi suddetti.

Delle suddette iniziative e dei conseguenti risultati dovrà essere data comunicazione al Servizi Veter. Reg.le dell'Assessorato Sanità per l'ottimizzazione delle funzioni di coordinamento, verifica e controllo sul territorio reg.le.

I Comuni sia nell'ambito di progetti attivati su diretta iniziativa (con oneri ad intero carico delle stesse amm.ni) che dei progetti pilota concordati (per i quali possono contribuire al relativo finanziamento) si avvarranno sempre del supporto tecnico-medico veterinario dei servizi veter.ASL (ricorrendo, in alternativa, e solo dopo dichiarata indisponibilità del serv.veter.ASL - per carenza di personale disponibile - al convenzionamento con medici veter. libero-professionisti).

Ogni Dipartimento di Prevenzione ASL, istituirà apposito "Registro delle sterilizzazioni" nel quale verrà riportato elenco dei soggetti sottoposti a sterilizzazione con i dati utili alla identificazione in qualsiasi fase della campagna di sterilizzazione. Nello stesso registro vanno annotate le sterilizzazioni eventualmente operate dai medici veter.libero professionisti.

Il Bilancio autonomo della Regione Puglia, in merito agli interventi per la prevenzione del randagismo ha previsto uno stanziamento di L. 500 milioni.

Attesa l'esiguità dei fondi disponibili per l'esercizio 1996, si invitano le ASL destinatarie in via paritetica delle somme spettanti a titolo di contributo reg.le per l'avvio della prima fase della campagna di sterilizzazione alla scrupolosa osservanza dei seguenti criteri:

a) nelle ASL dove sono già pronte ed operanti strutture per la sterilizzazione chirurgica, i fondi saranno utilizzati unicamente per fronteggiare i costi derivanti dall'incremento dell'attività di sterilizzazione (che in detta prima fase restano a carico della ASL);

b) stessa destinazione vincolata dei fondi sarà operata da quelle ASL che siano in condizione - in tempi brevissimi ed in assoluta economia - di attivare con proprie risorse i punti di sterilizzazione;

c) nelle restanti ASL - prive di locali idonei in cui eseguire gli interventi chirurgici e nelle more dell'utilizzo di idonee strutture - i fondi vincolati in questione potranno essere utilizzati a parziale copertura dei costi derivanti dalla stipula di apposite convenzioni con medici veter. - libero professionisti - o con la Facoltà di Med. Vet. dell'Università di BARI.

Attesa l'alta criticità dell'"emergenza randagismo" è consentito il ricorso alle convenzioni citate anche per quelle ASL provviste di strutture per la sterilizzazione, qualora i serv. veter. ASL non dispongano di personale sufficiente ad incrementare l'attività in questione.

È possibile inoltre impiegare, secondo la vigente normativa, i veterinari già convenzionati (per attività afferenti gli animali da reddito), nei tre mesi successivi agli impegni assunti in precedenza dagli stessi con la ASL.

Si richiama, a tal uopo, l'attenzione dei responsabili dei servizi veter.ASL sul puntuale adempimento di quanto fin qui previsto e sulla oculata vigilanza nei confronti di quanti con essi collaboreranno (associazioni protezionistiche - nel momento di individuazione dei cani da trattare - e veterinari - libero-professionisti - nel momento dell'attuazione del rapporto convenzionale) affinché siano appunto rispettati i criteri su esposti.

Si raccomandano infine gli stessi responsabili veterinari ASL a voler collaborare con la Facoltà di med. Veter. di BARI (con la quale si rammenta è in corso rapporto convenzionale con la Regione Puglia) e con gli Ordini Prov. dei Veterinari della Regione Puglia ogni qualvolta sia necessario affrontare problematiche professionali e deontologiche connesse all'argomento in questione".

"ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI"

La spesa complessiva di L. 500 milioni è da impegnare sul Cap. 0712042 del Bilancio 1996 approvato con L.R. 6/96.

LA GIUNTA

- Udito il relatore;
- Vista la L. 281/91;
- Vista la L.R. n. 12/95;
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte dei dirigenti responsabili per competenza in materia che ne attestano la legittimità e la conformità alla legislazione vigente;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- per i motivi esposti in narrativa di approvare gli obiettivi perseguibili attraverso specifici progetti operativi coordinati dall'ufficio (Servizio) Veter.Reg.le dell'Assessorato alla Sanità concernenti l'attivazione delle seguenti campagne veterinarie:

- a) rilevazione della stima della popolazione canina vagante presente nel territorio di ogni singolo Comune;
- b) educazione alla salute ed ambientale nelle scuole di ogni ordine e grado, ai sensi dell'art. 5, 1° c. della L.R. 12/95;
- c) anagrafe canina mediante identificazione con microchips, secondo la Direttiva reg.le diramata e divulgata in esecuzione della Delib. GR. n. 3820/96;
- d) sterilizzazione definitiva e quindi chirurgica dei cani di proprietà (per questi a carico dei proprietari) e dei cani randagi - tenuto conto della ricettività delle strutture di ricovero esistenti -, dei cani collettivi e dei soggetti custoditi in strutture di ricovero in imminente affidamento a privati (per i cani randagi, cani collettivi e cani in imminente affidamento, gli oneri della sterilizzazione restano a carico delle ASL, nella prima fase della campagna di sterilizzazione; agli stessi oneri per l'esercizio 1996 contribuisce la Regione Puglia con lo stanziamento di Bilancio previsto per la prevenzione del randagismo);

- di approvare conseguentemente la Direttiva reg.le concernente gli interventi per il controllo delle nascite degli animali di affezione atti a contenere l'emergenza randagismo, ai sensi dell'art. 5, 2° c. della L.R. 12/95, in narrativa rappresentata;

- di impegnare la somma complessiva di L. 500.000.000 (cinquecentomilioni) sul cap. 0712042 del Bilancio 1996 approvato con L.R. 6/96;

- di liquidare le somme spettanti in favore delle ASL pugliesi con vincolo di destinazione delle stesse all'immediato trattamento della sterilizzazione (attraverso il metodo chirurgico della ovariostereotomia eseguita in locali idonei ed autorizzati) su cani randagi così come sopra individuati di sesso femminile e se-

condo l'allegato elenco parte integrante del presente provvedimento;

- di autorizzare il Settore Ragioneria ad emettere il mandato di pagamento in favore delle ASL pugliesi di cui al citato elenco;

- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della lettera b) dell'art. 6 della L.R. 13/94.

Successivamente

LA GIUNTA

- attesa l'urgenza di procedere alla sterilizzazione chirurgica dei cani randagi al fine del contenimento dell'"emergenza randagismo" e quindi della salvaguardia della salute ed incolumità pubblica;

- ritenuta l'urgenza di provvedere;

- visto l'art. 49 della L. 53/1962;

- A voti unanimi e palesi;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Il Segretario della Giunta
Dr. Francesco Orfano

Il Presidente della Giunta
Dr. Raffaele Fitto

ALLEGATO A)

AZIENDE-UU.SS.LL.

- | | |
|---|---------------|
| 1) A.U.S.L. BA/1 - Andria
Viale Don L. Sturzo, 36
C.F.: 90019940726
P.I.: 04671200725 | L. 41.666.667 |
| 2) A.U.S.L. BA/2 - Barletta
Contrada Cicchillo Tiuadegna
C.F.: 90019910729
P.I.: 04677200729 | L. 41.666.667 |
| 3) A.U.S.L. BA/3 - Altamura
Piazza De Napoli, 5
C.F./P.I.: 04668870720 | L. 41.666.667 |
| 4) A.U.S.L. BA/4 - Bari
Viale O. Flacco, 65
C.F./P.I.: 04673400729 | L. 41.666.667 |
| 5) A.U.S.L. BA/5 - Putignano
Prolungamento Via Carafa, N.C.
C.F./P.I.: 04671340729 | L. 41.666.667 |

Totale assegnazioni spettanti alle Aziende-UU.SS.LL. facenti capo alla Sezione di tesoreria prov.le dello Stato di Bari L. 208.333.335 = (Duecentoottomilioneitrentatremilatrecentotrentacinque lire)

- | | |
|---|---------------|
| 6) A.U.S.L. BR/1 - Brindisi
Via Dalmazia, 13
C.F./P.I.: 01647800745 | L. 41.666.667 |
|---|---------------|

Totale assegnazione spettante alla Azienda-U.S.L. facente capo alla Sezione di tesoreria prov.le dello Stato di

Brindisi L. 41.666.667 = (Quarantaunomilioniseicento sessantaseimilaseicentosessantasettelire)

7) A.U.S.L. FG/1 - San Severo L. 41.666.667
Via Castiglione, 8
C.F./P.I.: 02082200714

8) A.U.S.L. FG/2 - Manfredonia L. 41.666.667
Piazza delle Mimose
C.F./P.I.: 02080830710

9) A.U.S.L. FG/3 - Foggia L. 41.666.667
Piazza della Libertà
C.F./P.I.: 02079360711

Totale assegnazioni spettanti alle Aziende-UU.SS.LL. facenti capo alla Sezione di tesoreria prov.le dello Stato di Foggia L. 125.000.001 (Centoventicinquemilionizero zeroounolire)

10) A.U.S.L. LE/1 - Lecce L. 41.666.667
Via Miglietta, 5
Pal. ex OPIS
C.F.: 93031410751
P.I.: 02910150750

11) A.U.S.L. LE/2 - Maglie L. 41.666.667
Via G. Carducci
C.F./P.I.: 02913210759

Totale assegnazioni spettanti alle Aziende-UU.SS.LL. facenti capo alla Sezione di tesoreria prov.le dello Stato di Lecce L. 83.333.334 (Ottantatremilionitrecentotrenta tremilatrecentotrentaquattolire)

12) A.U.S.L. TA/1 - Taranto L. 41.666.673
Viale Virgilio, 31
C.F./P.I.: 02026690731

Totale assegnazione spettante alla Azienda-U.S.L. facente capo alla Sezione di tesoreria prov.le dello Stato di Taranto L. 41.666.673 (Quarantaunomilioni seicentosessantaseimila seicentosettantatrelire)

RIEPILOGO ALLEGATO A)

ASSEGNAZIONE

AZIENDE-UU.SS.LL. PROV. DI BARI	L. 208.333.335
AZIENDA-U.S.L. PROV. DI BRINDISI	L. 41.666.667
AZIENDE-UU.SS.LL. PROV. DI FOGGIA	L. 125.000.001
AZIENDE-UU.SS.LL. PROV. DI LECCE	L. 83.333.334
AZIENDA-U.S.L. PROV. DI TARANTO	L. 41.666.673
TOTALE	L. 500.000.000

Il Coordinatore d'Ufficio
Dott. Angelantonio Ventrella

Atti e comunicazioni degli enti locali

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BARI
DECRETO PRESIDENZIALE 14 giugno 1996, n. 458

Esproprio.

IL PRESIDENTE

Omissis

DECRETA

Art. 1

Sono definitivamente espropriati a favore del Demanio dello Stato - Ramo Bonifica, gli immobili occorrenti per la realizzazione della costruzione dell'adduttore alto a servizio della fascia litoranea barese - 2° tronco - 1° stralcio - P.S. 14/273 ed identificati come nell'elenco allegato (All. A) al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale;

Art. 2

Il presente decreto sarà registrato e notificato ai relativi proprietari nelle forme degli atti processuali civili, trascritto in termini d'urgenza presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari e pubblicato nel FAL della Provincia di Bari e nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Art. 3

Dalla data di esecutività del presente decreto e dalla trascrizione dello stesso, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono essere fatti valere esclusivamente sull'indennità.

Il Presidente
Dott. Francesco Sorrentino

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BARI
DECRETO PRESIDENZIALE 28 novembre 1996, n. 466

Esproprio.

IL PRESIDENTE

Omissis

DECRETA

Art. 1

Sono definitivamente espropriati a favore del Demanio della Regione Puglia, gli immobili occorrenti per la realizzazione del progetto di utilizzazione delle acque irrigue restituite dal depuratore di Bari-Sud Orien-

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 luglio 2013, n. 1223**Linee Guida Attuative dell'art. 2 della L. 281/91 e degli artt. 6 e 8 della L.R. 12/95 in materia di Prevenzione del fenomeno del Randagismo.**

L'Assessore al Welfare, Elena Gentile, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione (P.A.T.P.), confermata dal Dirigente dell'Ufficio 2, riferisce quanto segue:

PREMESSO CHE:

- In Regione Puglia la legislazione vigente demanda ai Servizi Veterinari del Servizio Sanitario Regionale l'assistenza sanitaria ai cani randagi ricoverati nei canili sanitari non chiarendo quali debbano essere le prestazioni offerte.
- Vista la necessità di fornire ai Servizi Veterinari delle AASSLL un opportuno strumento, uniforme su tutto il territorio regionale, per una corretta gestione sanitaria dei cani ricoverati all'interno dei canili sanitari, l'Ufficio 2 Sanità Veterinaria e la Commissione Regionale Randagismo ex art 13 - L.R.12/95, hanno formulato una bozza di documento concernente le linee guida inerenti le competenze del Servizio Sanitario Regionale in materia di Prevenzione del Randagismo sviluppata nella riunione della Commissione del 30/03/2012 e approvata con verbale della riunione del 28/05/2012.
- L'Ufficio 2 Sanità Veterinaria, dopo aver esaminato e completato il documento, lo ha proposto ai Direttori dei Servizi Veterinari dell'area Sanità Animale della Regione Puglia che, nelle riunioni del 18/09/2013 e del 15/11/2012, ne hanno integrato e approvato il contenuto così come esposto nell'allegato 1.

VISTO:

- L'art. 2 comma 5 della Legge 14 agosto 1991, n. 281 prevede che "I cani vaganti non tatuati cattu-

rati, nonché i cani ospitati presso le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, devono essere tatuati; se non reclamati entro il termine di sessanta giorni possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezioniste, previo trattamento profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili."

- La legge regionale 3 aprile 1995, n. 12 all'art. 2 comma 1 prevede che le funzioni di vigilanza sul trattamento degli animali, la tutela igienico-sanitaria degli stessi, sono esercitate dalle Aziende sanitarie locali (A.S.L.), ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 22 agosto 1989, n. 13.
- Gli artt. 4 e 5 della stessa prevedono l'istituzione dell'anagrafe canina informatizzata con l'introduzione dell'identificazione dei cani tramite microchip all'art. 5 comma 2 dandone la gestione alla A.S.L.
- L'art. 5 comma 2 della stessa sancisce che la "Regione e le U.S.L., attraverso i Servizi veterinari, con la collaborazione dei medici veterinari liberi professionisti e degli enti e associazioni zoofile e protezionistiche, promuovono la conoscenza e la diffusione dei metodi per il controllo della riproduzione degli animali d'affezione. A tal fine le U.S.L. possono predisporre interventi, su base volontaria, atti al controllo delle nascite, servendosi delle strutture proprie, tenuto conto del progresso scientifico. Sugli animali randagi presenti nel territorio i servizi veterinari delle AUSL, servendosi di strutture proprie o regolarmente accreditate, effettuano interventi chirurgici di sterilizzazione, individuati nella ovariostereotomia per le femmine e nella orchietomia nei maschi." Nello stesso articolo, al comma 3, si sancisce che gli interventi per la limitazione delle nascite degli animali di cui al precedente comma 2 sono effettuati da medici veterinari dipendenti dal Servizio sanitario nazionale o da medici veterinari liberi professionisti convenzionati.
- L'art. 8 della stessa prevede che nei canili sanitari i cani devono stazionare per il periodo di sessanta giorni in attesa di riscatto o affidamento o cessione a norma del precedente art. 6, comma 3, previo trattamento profilattico. Inoltre si fa obbligo ai Servizi veterinari delle A.S.L. di garantire adeguata assistenza sanitaria ai suddetti canili, ricorrendo al Servizio di pronta disponibilità.

Per quanto sopra esposto si rende, pertanto, necessario stabilire le linee guida attuative dell'art. 2 della L. 281/91 e degli artt. 6 e 8 della L.R. 12/95 in materia di Prevenzione del fenomeno del Randagismo per meglio definire le prestazioni sanitarie erogate dai servizi veterinari all'interno dei canili sanitari e degli ambulatori ASL.

COPERTURA FINANZIARIA

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della G.R. ai sensi dell'art. 4, 4° comma, lettera K) della L.R. n. 7/97;

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto deliberativo.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Servizio;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1. Di approvare quanto espresso in narrativa e di definire le Linee Guida Attuative dell'art. 2 della L. 281/91 e degli artt. 6 e 8 della L.R. 12/95 in materia della prevenzione del fenomeno del Randagismo. (**Allegato 1**);
2. Di notificare il presente provvedimento ai Direttori Generali delle AA.SS.LL. per la puntuale applicazione;
3. Di stabilire che gli oneri rivenienti dall'applicazione del presente provvedimento trovano copertura nella quota assegnata alla prevenzione collettiva del Fondo Sanitario Regionale.
4. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Angela Barbanente

ALLEGATO 1**Linee Guida Attuative dell'art. 2 della L. 281/91 e degli artt. 6 e 8 della L.R. 12/95 in materia di prevenzione del fenomeno del Randagismo.**

Le competenze sanitarie, erogate nell'ambito del Sistema Sanitario Regionale, in materia di Prevenzione del Randagismo, come previsto dei comma 2 e 8 dall'art. 2 della L. 281/91 e dagli artt. 6 e 8 della L.R. 12/95, sono indicate come segue:

- a) Visita clinica;
- b) Identificazione e registrazione in anagrafe;
- c) Adempimenti amministrativi (cartella clinica, certificazioni, etc.);
- d) Gestione anagrafe canina;
- e) Prelievi diagnostici per la diagnosi di Leishmaniosi, ehrlichiosi, borreliosi e di eventuali altre malattie emergenti;
- f) Trattamento antiparassitario nei confronti dell'echinococcosi;
- g) Trattamento profilattico antirabbico;
- h) Trattamenti profilattici delle principali malattie infettive trasmissibili (cimurro, tosse dei canili, parvovirosi, Leptosirosi) e malattie parassitarie (nematodi gastrointestinali e parassiti della cute);
- i) Sterilizzazione chirurgica dei soggetti catturati;
- j) Eventuali accertamenti necroscopici di competenza.

In materia di randagismo felino si prevedono a carico del Servizio Veterinario della A.S.L. interventi di sterilizzazione chirurgica esclusivamente su gatti di colonie riconosciute presenti sul territorio con la collaborazione delle associazioni animaliste.

Ai gatti recuperati dalle associazioni animaliste sottoposti a sterilizzazione chirurgica dal Servizio Veterinario della ASL, viene contestualmente praticata apicectomia auricolare destra, al fine di distinguerli a distanza dagli esemplari già sterilizzati, oltre ad essere identificati con microchip ed inseriti in anagrafe regionale a carico del comune di appartenenza.

Il reinserimento sul territorio di provenienza avviene a cura delle associazioni animaliste che hanno provveduto al loro recupero.

Si specifica, inoltre, che, nell'ambulatorio presente all'interno del canile sanitario, sono ad esclusivo carico della Azienda Sanitaria Locale di riferimento i costi sostenuti per l'acquisto di farmaci, fili chirurgici e strumentario chirurgico necessario alla sterilizzazione chirurgica.

La gestione degli ambulatori veterinari delle AASSLL ad oggi esistenti, ubicati al di fuori dei canili sanitari, rimane a carico esclusivo delle stesse Aziende Sanitarie.

Restano di competenza dei Servizi Veterinari della ASL le attività di accalappiamento, di cui all'art 6 L.R. 12/95, che vengono attivate esclusivamente su specifica segnalazione delle Amministrazioni Locali e/o delle Forze dell'Ordine e l'onere per l'acquisto dei microchip utilizzati al fine di anagrafare i cani ed i gatti accalappiati.